



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 2-2016  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 2-2016  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli (†)  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino, F. Vecchi

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente

link: [www.pellegrinieditore.com/node/360](http://www.pellegrinieditore.com/node/360)

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito [www.pellegrinieditore.com/node/361](http://www.pellegrinieditore.com/node/361)

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria di questo numero raccoglie una pronuncia della Corte EDU e cinque pronunce della Corte costituzionale, quattro della quali in materia di famiglia, nonché una risoluzione del Parlamento europeo.

Nella sentenza 29 novembre 2016, (*Case of Lupeni Greek Catholic Parish and others v. Romania*), la *Grand Chamber* ha affrontato un'annosa controversia sorta sulla base di un ricorso promosso dalla parrocchia greco-cattolica di Lupeni, in Romania, con l'intento di recuperare il possesso di alcuni luoghi di culto che il regime comunista aveva assegnato alla Chiesa ortodossa rumena. Pur non pronunciandosi direttamente sul diritto di proprietà degli edifici, la Corte di Strasburgo ha sostenuto all'unanimità la violazione diritto a un equo processo da parte dei richiedenti (ex art. 6 della CEDU), a motivo degli orientamenti contraddittori assunti su tale vicenda, nel tempo, che dalla Corte Suprema rumena, nonché dell'eccessiva durata del procedimento, elementi che hanno minato il principio della certezza del diritto. La Corte ha invece escluso, a maggioranza, la violazione dello stesso art. 6 CEDU, con riguardo al diritto di accesso ad un tribunale, stabilendo, altresì, che nel godimento di tale diritto non vi sia stata discriminazione della comunità greco-cattolica rispetto a quella ortodossa. In particolare, la *Grand Chamber* ha ritenuto che la previsione di una legge del 1990, la quale individua il criterio della maggioranza dei fedeli per l'aggiudicazione della proprietà di edifici di culto contesi tra le due confessioni, non sia, di per sé, causa di discriminazione nel procedimento legale. Proprio a tale criterio aveva fatto richiamo, dopo un lungo periodo di applicazioni giurisprudenziali contraddittorie, la Corte Suprema rumena, per l'assegnazione degli edifici alla Chiesa ortodossa, innescando il ricorso della rappresentanza dei fedeli greco-cattolici, minoritari nella parrocchia di Lupeni, in considerazione del presunto carattere discriminatorio del sistema legislativo vigente. Escludendo tale esito, la Corte EDU ha, con molta probabilità, individuato, nell'intera vicenda, un punto di non ritorno.

Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale, si deve ricordare, in primo luogo, la sentenza n. 174, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), laddove, in riferimento all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive o sostitutive di detto regime, prevedeva una riduzione dell'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa fosse stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni, la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni e non vi fossero figli minori, studenti o inabili. I giudici del palazzo della Consulta hanno fatto ricorso ad un corredo argomentativo ben noto, specie nel censurare l'intrinseca irragionevolezza della disposizione, laddove introduce presunzioni assolute (in questo caso, di frode alla legge), che non ammettono prova contraria, nonché la dissonanza del presupposto di valore sotteso alla previsione rispetto all'evoluzione del costume sociale. Sotto altro, ma connesso profilo, la Corte rileva anche l'incoerenza del rilievo attribuito all'età del coniuge titolare di trattamento pensionistico diretto al momento del matrimonio e alla differenza di età tra i coniugi con il fondamento stesso della pensione di reversibilità, nella

quale la finalità previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico, mirando a tutelare «*la continuità del sostentamento (sentenza n. 777 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto) e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenze n. 18 del 1998, punto 5. del Considerato in diritto, e n. 926 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto)*». Peraltro, operando a danno del solo coniuge superstite più giovane e applicandosi esclusivamente nell'ipotesi di una considerevole differenza di età tra i coniugi, essa conferisce rilievo a restrizioni «*a mero fondamento naturalistico*», ritenute già in altra occasione estranee «*all'essenza e ai fini del vincolo coniugale, con peculiare riguardo all'età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio*» (cfr. già sentenza n. 110 del 1999). Ulteriori elementi di irragionevolezza sono rinvenuti, ancora, nella incidenza di un elemento considerato del tutto contingente e d'estrinseco, quale è quello costituito dalla durata del matrimonio, reso idoneo a graduare «*la gravidanza del vincolo di solidarietà coniugale*», nonché dalla subordinazione dei diritti previdenziali in discussione «*alla circostanza, del tutto accidentale rispetto alla primaria finalità di protezione del coniuge, che vi siano figli minori, studenti o inabili all'epoca del sorgere del diritto del coniuge, già destinatari, peraltro, di autonoma tutela*». Si rileva, infine, il difetto di generalità ed astrattezza in capo alla previsione censurata, che introduce un nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilità non eventualmente incentrato - come la Corte, quasi incidentalmente, suggerisce - su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi, ma «*articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell'importo della pensione al protrarsi del matrimonio, così riguardando la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha già compiuto i settant'anni di età e la differenza di età tra i coniugi travalichi i vent'anni*». Il “filo rosso” che collega la motivazione del giudice delle leggi appare dunque costituito dal richiamo al sostrato valoriale che fonda le misure previdenziali disciplinate in senso restrittivo dalla disciplina in oggetto. In tal senso, la Corte non si limita a evidenziare le mende dell'*iter* logico seguito dal legislatore, ma riprospetta, ancora più “a monte”, lo stesso «presupposto di valore» assunto dal legislatore, ritenuto fortemente dissonante rispetto all'evoluzione del costume sociale, oltre che incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che impedisce di dare rilievo a dati meramente naturalistici (quali l'età del coniuge titolare di trattamento pensionistico diretto al momento del matrimonio e la differenza di età tra i coniugi). Una solidarietà dunque, verrebbe da dire, “riparametrata” dal giudice delle leggi e più attenta a preservare le scelte individuali, rispetto a quella avuta di mira dal decisore politico, che, in fondo, appariva animato anch'esso da fini solidaristici, ma attraverso restrizioni che ne preservassero la “genuinità”.

Nella sentenza n. 213, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a, della legge n. 183 del 2010), nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Essa si colloca nell'alveo delle pronunce additive fondate sul canone di ragionevolezza, che inibisce di disciplinare in maniere difforme situazioni sostanzialmente omogenee. Nel caso *de quo*, individuata la *ratio legis* dell'istituto «*nell'intento di favorire l'assistenza in ambito familiare alla persona affetta da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione*» e colta la stretta correlazione dello stesso con la

tutela del diritto fondamentale alla salute, i giudici di costituzionalità hanno rilevato come «*la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza. Nella specie, l'elemento unificante tra le due situazioni è dato dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, leso dalla disposizione impugnata che si risolve in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione ed ingiustificatamente comprime il diritto del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita non in ragione di un'obiettiva carenza di soggetti qualificati sul piano affettivo, ma in funzione di un dato «normativo» rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio*». La disposizione in esame è stata censurata anche sotto il diverso versante della coerenza interna, qualificando come irragionevole e logicamente contraddittoria «*la mancata inclusione del convivente nell'elenco dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, contenuto in una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile, in particolare nei casi in cui la convivenza si fonda su una relazione affettiva tipica del «rapporto familiare»*», secondo un percorso argomentativo ormai ben “rodato”, svolto lungo l'asse della verifica della coerenza dei mezzi rispetto agli intenti prospettati dal legislatore.

Di diverso tenore la sentenza n. 225, nella quale è stata ritenuta infondata la q.l.c. riferita all'art. 337-ter del codice civile, aggiunto dall'art. 55 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), «*nella parte in cui [...] non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore conservare rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico*». La richiesta di pronuncia additiva è stata respinta dal giudice delle leggi, ritenendo insussistente il “vuoto di tutela” prospettato dal giudice *a quo* in ordine al diritto del figlio minore a «conservare rapporti significativi» con persone diverse dai genitori. Tale diritto trova, invece, esplicito riconoscimento non solo nel citato art. 337-ter del codice civile con riguardo a soggetti legati al minore da un vincolo parentale (all'interno, quindi, di un contesto propriamente familiare), ma anche nell'art. 333 dello stesso codice, sulla cui scorta sarebbe possibile ricondurre l'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l'interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, nell'ipotesi di condotta del genitore «comunque pregiudizievole al figlio», situazione che consente al giudice di adottare «i provvedimenti convenienti» nel caso concreto. L'individuazione del novero dei beneficiari alla conservazione di rapporti significativi si svolge, dunque, tutto per linee interne al “tradizionale” percorso di interpretazione sistematica del dato normativo già vigente, esito che naturalmente esclude l'utilizzo dello strumento della pronuncia additiva, certo più impegnativo sul piano dei rapporti con il decisore politico.

Nella sentenza n. 286, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; in via consequenziale, essa ha cassato anche art. 262, primo comma, del codice civile e art. 299, terzo comma, dello stesso codice, nella parte in cui, parimenti, non consentono

ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. I giudici del palazzo della Consulta pervengono alla pronuncia di accoglimento dopo una lunga fase di moniti rimasti sostanzialmente inascoltati dal legislatore e dopo una espressa censura operata, proprio con riguardo al diritto al nome, dalla Corte EDU, nella nota sentenza *Cusan Fazzo contro Italia* (7 gennaio 2014), in cui l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, è stata ritenuta idonea ad integrare la violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU. La preclusione è stata ritenuta lesiva del diritto all'identità personale del minore e, al contempo, causa di un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. In tal senso, essa realizza, tardivamente e "forzosamente", un esito lungamente atteso e quasi scontato alla luce della citata giurisprudenza sovranazionale, cui peraltro il legislatore nazionale non aveva saputo dare soddisfazione.

In tutt'altro ambito ha invece operato la sentenza n. 262, che ha dichiarato non conforme alla Carta Costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 2, lett. l) Cost., una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia istitutiva di un registro regionale volto a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché eventualmente le disposizioni di volontà in merito alla donazione *post mortem* di organi e tessuti, per i cittadini residenti o che abbiano eletto domicilio nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Per la Corte, infatti, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – *necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione.*

La Sezione si conclude riportando ampi stralci della Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi, che contiene una ricca tipologia di proposte di intervento, sul versante delle politiche interne e comunitarie, come su quello della cooperazione internazionale, e si rivela tuttora, anche in considerazione di alcuni recenti fatti di cronaca, di estrema e quasi drammatica attualità.



## **Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grand Chamber Sentenza 29 novembre 2016: Case of Lupeni Greek Catholic Parish and others v. Romania**

**Luoghi di culto, Edifici di culto. - Chiesa greco-cattolica, Chiesa ortodossa: violazione del diritto ad un equo processo. - Art. 6 CEDU. - Certezza del diritto. - Durata eccessiva del procedimento.**

[...]

EN DROIT

[...]

**B. Sur l’observation des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention**

**1. Sur le droit d’accès à un tribunal**

[...]

**c) L’appréciation de la Cour**

*i. Principes généraux*

84. Le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 a été défini dans l’arrêt *Golder* (*Golder c. Royaume-Uni*, 21 février 1975, §§ 28-36, série A no 18). Se référant aux principes de la prééminence du droit et de l’interdiction de tout pouvoir arbitraire qui sous-tendent pour une bonne part la Convention, la Cour y avait conclu que le droit d’accès à un tribunal était un élément inhérent aux garanties consacrées par l’article 6. Ainsi, l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit de faire statuer par un tribunal sur toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil (*Roche c. Royaume-Uni* [GC], no 32555/96, § 116, voir aussi *Z et autres c. Royaume-Uni* [GC], no 29392/95, § 91, CEDH 2001V et *Cudak c. Lituanie* [GC], no 15869/02, § 54, CEDH 2010).

85. L’article 6 § 1 peut donc être invoqué par quiconque, estimant illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil, se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1. Lorsqu’il y a, au sujet de la légalité d’une telle ingérence, une contestation réelle et sérieuse, qu’elle soit relative à l’existence même ou à la portée du droit revendiqué, le justiciable a droit, en vertu de l’article 6 § 1, « à ce qu’un tribunal tranch[e] cette question de droit interne » (*Z et autres*, précité, § 92, voir aussi *Markovic et autres c. Italie* [GC], no 1398/03, § 98, CEDH 2006XIV).

86. Le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non pas théorique et illusoire (voir en ce sens *Bellet c. France*, 4 décembre 1995, § 36, série A no 333B). Cette remarque vaut en particulier pour les garanties prévues par l’article 6, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (*Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne* [GC], no 42527/98, § 45, CEDH 2001VIII). L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (*Nunes Dias c. Portugal* (déc.), nos 2672/03 et 69829/01, CEDH

2003-IV et Bellet précité, § 36). De même, le droit d'accès à un tribunal comprend non seulement le droit d'engager une action mais aussi le droit à une solution juridictionnelle du litige (voir, par exemple, Fălie c. Roumanie, no 23257/04, §§ 22 et 24, 19 mai 2015 et Kutić c. Croatie, no 48778/99, § 25, CEDH 2002II).

87. Qu'une personne ait, au plan interne, une prétention pouvant donner lieu à une action en justice peut dépendre non seulement du contenu matériel, à proprement parler, du droit de caractère civil en cause tel que le définit le droit national, mais encore de l'existence de barrières procédurales empêchant ou limitant les possibilités de saisir un tribunal de plaintes potentielles (McElhinney c. Irlande [GC], no 31253/96, § 24, 21 novembre 2001).

88. Il est toutefois important de souligner, ainsi que la Cour l'a fait à maintes reprises, que l'article 6 § 1 n'assure aux « droits » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des États contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d'interprétation de l'article 6 § 1, un droit matériel n'ayant aucune base légale dans l'État concerné (Roche, précité, § 117, Z et autres, précité, § 87 et 98 et Fayed c. RoyaumeUni, 21 septembre 1994, § 65, série A no 294-B).

89. Le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. S'il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n'a pas qualité pour substituer à l'appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Ibidem, voir aussi Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, § 54, CEDH 2003-I, ainsi que le rappel des principes pertinents dans Fayed précité, § 65).

90. La Cour rappelle, enfin, qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999I, et Perez c. France [GC], no 47287/99, § 82, CEDH 2004I). En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n'a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l'angle de l'article 6 § 1 l'appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (Bochan (no 2), précité, § 61).

#### *ii. Application au cas d'espèce*

91. À titre liminaire, la Cour note que la spécificité des biens et des parties en litige, à savoir un lieu de culte dont le droit de propriété est disputé entre une église orthodoxe et une église gréco-catholique, doit être prise en compte pour établir le contexte de l'affaire, sans toutefois être déterminant pour décider du présent grief.

92. Ainsi qu'il ressort du paragraphe 79 ci-dessus, les requérants allèguent que

l'application dans le cadre de leur action en revendication du critère de la volonté des fidèles prévu par le décret-loi no 126/1990 constitue une limitation rendant leur droit d'accès à un tribunal illusoire.

93. La Cour constate que les requérants n'ont pas été empêchés de porter leur action tendant à la restitution du lieu de culte devant les juridictions internes. Leur cause a été débattue à trois degrés de juridiction et, après que l'action a été déclarée recevable en 2004, aucun obstacle procédural ou délai de prescription ne leur a été opposé.

94. De même, les requérants ont pu présenter des preuves et ont bénéficié d'une procédure contradictoire à l'issue de laquelle les juridictions internes ont examiné ces preuves et rendu des décisions motivées.

95. Les juridictions internes ont donc examiné l'action portée devant elles par les requérants en se livrant à une analyse des faits et du droit applicable. Elles ont tenu compte des particularités de l'objet en litige et fait une application conjuguée des dispositions du droit commun ainsi que de la loi spéciale en la matière. Elles ont également expliqué, en avançant des raisons convaincantes, l'application qu'elles ont faite en l'espèce du droit matériel, de sorte que cette application ne peut pas être considérée comme manifestement arbitraire (voir, pour des exemples contraires concernant « l'erreur manifeste d'appréciation », *Dulaurans c. France*, no 34553/97, §§ 33-34 et 38, 21 mars 2000, *Khamidov c. Russie*, no 72118/01, § 170, 15 novembre 2007, et *Anđelković c. Serbie*, no 1401/08, § 24, 9 avril 2013).

96. La Cour observe ensuite que les juridictions internes ont recherché elles-mêmes, sur la base des preuves susmentionnées, les éléments qui avaient conduit les détenteurs du lieu de culte à refuser la restitution du bien et ont déterminé quelle était la volonté des fidèles. Pour ce faire, la cour d'appel, dont les considérations de fait ont été entérinées par la Haute Cour, a examiné les circonstances qui avaient entouré la construction du lieu de culte en litige, les contributions financières des différentes parties, la manière dont cet édifice avait été utilisé et l'évolution de la structure de la communauté à Lupeni (voir, pour une situation contraire, *Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni*, 10 juillet 1998, §§ 73 et 74, Recueil 1998IV). Ainsi, les juridictions internes se sont assurées que la volonté des fidèles avait une base réelle dans les faits, elles ont pris en compte des éléments historiques et sociaux et non pas uniquement des éléments statistiques et elles ont vérifié que le critère de la volonté des fidèles n'avait pas été, en l'espèce, opposé arbitrairement aux requérants.

97. Ainsi qu'il ressort du paragraphe 54 ci-dessus, lorsque les juridictions internes ont, dans une autre affaire, constaté que le refus par une paroisse orthodoxe de restituer une église qu'elle n'utilisait pas était arbitraire, elles ont, malgré le critère litigieux, admis l'action en revendication de la paroisse gréco-catholique.

98. Les juridictions nationales, indépendantes et impartiales au sens de la jurisprudence de la Cour, dans l'exercice de leur compétence juridictionnelle, disposaient clairement d'un pouvoir d'appréciation et leur rôle ne se limitait pas à entériner un résultat déterminé avant sa saisine.

99. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, dans la présente affaire, ce qui est en jeu n'est pas un obstacle procédural entravant l'accès des requérants à la justice mais une disposition matérielle qui, tout en étant de nature à avoir un impact sur l'issue de la procédure, n'empêche pas l'examen au fond du litige par un tribunal. En réalité, les requérants se plaignent de la difficulté de satisfaire aux conditions imposées par le droit matériel pour l'obtention de la restitution du lieu de culte visé.

100. Or, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence bien établie de la Cour, il convient de maintenir la distinction entre ce qui est d'ordre procédural et ce qui est d'ordre matériel : aussi subtile qu'elle puisse être dans une réglementation nationale donnée, il n'en reste pas moins que cette distinction détermine l'applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l'article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s'appliquer aux limitations matérielles d'un droit consacré par la législation interne (voir, en ce sens, Roche, précité, § 119, Z et autres, précité, § 98 et Markovic et autres, précité, § 94).

101. Contrairement aux arguments des requérants, le critère de la volonté des fidèles en cause en l'espèce ne saurait être considéré comme une quelconque limitation de la compétence des tribunaux pour trancher les actions en revendication concernant des lieux de culte mais comme un tempérament à un droit matériel (voir, mutatis mutandis, Fayed précité, § 65, Cudak, précité, § 58 et McElhinney, précité, § 25). En l'espèce, les juridictions internes ont disposé de la plénitude de juridiction pour appliquer et interpréter la loi interne, sans avoir été liées par le refus qu'avait formulé la paroisse orthodoxe dans le cadre de la procédure devant la commission mixte.

102. De même, il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle examine une affaire sur le terrain de l'article 6 de la Convention, de substituer sa propre opinion à celle du législateur national quant à la meilleure législation à adopter et à appliquer pour régler les différends, notamment lorsqu'il s'agit de litiges entre différentes communautés religieuses portant sur des lieux de culte. D'une part, ainsi qu'il ressort du paragraphe 89 ci-dessus, les États membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'ils élaborent des règles relatives au droit d'accès à un tribunal. D'autre part, lors de l'exercice de cette marge en l'espèce, le critère litigieux a donné lieu à des débats soutenus lors de son adoption au Parlement (paragraphe 39 in fine cidessus) ainsi qu'à l'occasion des modifications apportées au décret-loi no 126/1990 par la loi no 182/2005. De même, les deux Églises concernées ont été consultées dans le cadre du processus législatif qui a abouti à l'adoption du critère litigieux (paragraphe 39 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a été constante dans sa jurisprudence concernant la compatibilité de ce critère avec la Constitution, tant lorsqu'il a été appliqué par les commissions mixtes que lorsqu'il l'a été dans le cadre des actions en justice fondées sur les dispositions du droit commun (paragraphe 55-57 cidessus).

103. Par ailleurs, appelée à examiner des exemples de décisions soumis par les parties dans des affaires roumaines similaires, la Cour a récemment jugé que « [q]uel que soit le critère appliqué par les juridictions internes, il ressort de ces décisions qu'un examen du fond de l'affaire a bel et bien été effectué » et que « (...) une action en revendication fondée sur le droit commun aurait mené sans conteste à un examen au fond de l'affaire, que cela soit en application des règles régissant une action en revendication classique ou par l'application du critère de la loi spéciale » (Paroisse grecocatholique Pruniș c. Roumanie (déc.), no 38134/02, §§ 37 et 40, 8 avril 2014).

104. Certes, les requérants invoquent l'arrêt *Paroisse gréco-catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie*, dont il ressort, d'après eux, que le contrôle exercé par les tribunaux sur les décisions des commissions mixtes portait atteinte au droit d'accès à un tribunal en ce qu'il se limitait à vérifier si le critère de la volonté des fidèles avait été respecté. Toutefois, la Cour relève que, dans ladite affaire, elle a examiné le cadre législatif existant avant les modifications apportées au texte de l'article 3 du décret-loi no 126/1990 par l'ordonnance no 64/2004 et la loi no 182/2005, et donc avant l'ouverture de la possibilité clairement prévue par ces modifications d'introduire des actions en justice fondées sur les dispositions du droit commun. Son raisonnement

s'appuyait alors essentiellement sur le fait que, avant lesdites modifications, certaines juridictions internes avaient estimé qu'elles n'étaient pas compétentes pour statuer sur le bien-fondé d'une décision rendue par une commission mixte et n'avaient donc pas tenu dûment compte des intérêts et des droits protégés qui étaient en jeu. En conséquence, le contrôle juridictionnel exercé par lesdites juridictions a été jugé insuffisant aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour a néanmoins pris note du fait que les modifications du décret-loi rendaient possible de saisir les juridictions internes, qui étaient désormais compétentes pour trancher les litiges portant sur les lieux de culte et salué ces changements législatifs, tout en notant qu'ils étaient largement postérieurs aux faits dénoncés dans ladite affaire (Paroisse gréco-catholique Sâmbata Bihor, précité, §§ 72-75).

105. Les requérants s'étonnent de l'interprétation du droit interne faite par la cour d'appel et la Haute Cour quant au sens à donner à la notion de droit commun. Ces juridictions ont jugé que malgré le fait que les requérants avaient fondé leur action sur les dispositions du code civil, celle-ci devait être tranchée en tenant compte du critère établi par l'article 3 du décret-loi no 126/1990. Toutefois, si cette interprétation de la loi interne, qui a évolué dans le temps ou selon la juridiction concernée (paragraphe 48-54 ci-dessus), est de nature à soulever une question sur le terrain de la Convention, la Cour estime qu'il s'agit d'un point à examiner sous l'angle du respect du principe de la sécurité juridique et non sous celui de l'accès à un tribunal.

106. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, la Cour considère que les requérants n'ont pas été privés du droit d'obtenir une décision sur le bien-fondé de leurs allégations concernant leur droit de propriété sur un lieu de culte. Les difficultés que les intéressés ont rencontrées dans leurs démarches visant à se voir restituer le lieu de culte en litige étaient une conséquence du droit matériel applicable et n'étaient pas liées à une quelconque limitation du droit d'accès à un tribunal.

107. Partant, la Cour conclut que le droit d'accès à un tribunal a été respecté en l'espèce et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

## 2. Sur le respect du principe de la sécurité juridique

[...]

c) L'appréciation de la Cour

### i. Principes généraux

116. La Cour rappelle d'emblée son arrêt *Nejdet ahin et Perihan ahin c. Turquie* ([GC], no 13279/05, §§ 49-58 et 61, 20 octobre 2011), dans lequel ont été posés les principes applicables aux affaires portant sur des divergences de jurisprudence. Ces principes, qui relèvent de l'article 6 § 1 de la Convention, peuvent se résumer comme suit :

a) Dans ce type d'affaires, l'appréciation de la Cour repose constamment sur le principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans l'ensemble des articles de la Convention et qui constitue l'un des éléments fondamentaux de l'état de droit (*Nejdet Sahin et Perihan Sahin*, précité, § 56). Ce principe tend notamment à garantir une certaine stabilité des situations juridiques et à favoriser la confiance du public dans la justice. Toute persistance de divergences de jurisprudence risque d'engendrer un état d'incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance est l'une des composantes fondamentales de l'état de droit (*Hayati Çelebi et autres c. Turquie*, no 582/05, § 52, 9 février 2016, et *Ferreira Santos Pardal c. Portugal*, no 30123/10, § 42, 30 juillet 2015).

b) Toutefois, l'éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d'une même juridiction. Cela en soi ne saurait être jugé comme contraire à la Convention (Nejdet Sahin et Perihan Sahin, précité, § 51, et Albu et autres c. Roumanie, nos 34796/09 et soixante-trois autres requêtes, § 34, 10 mai 2012).

c) Les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent donc pas un droit acquis à une jurisprudence constante. En effet, une évolution de la jurisprudence n'est pas en soi contraire à la bonne administration de la justice, car l'abandon d'une approche dynamique et évolutive risquerait d'entraver toute réforme ou amélioration (Nejdet Sahin et Perihan Sahin, précité, § 58, et Albu et autres précité, § 34).

d) En principe, il n'appartient pas à la Cour de comparer les diverses décisions rendues – même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes – par des tribunaux dont l'indépendance s'impose à elle. De même, la différence de traitement opérée entre deux litiges ne saurait s'entendre comme une divergence de jurisprudence si elle est justifiée par une différence dans les situations de fait en cause (Hayati Çelebi et autres, précité, § 52, et Ferreira Santos Pardal, précité, § 42).

e) Les critères qui guident la Cour dans son appréciation des conditions dans lesquelles des décisions contradictoires de différentes juridictions internes statuant en dernier ressort emportent violation du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention, consistent à déterminer, premièrement, s'il existe dans la jurisprudence des juridictions internes « des divergences profondes et persistantes », deuxièmement, si le droit interne prévoit des mécanismes visant à la suppression de ces incohérences et, troisièmement, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (Nejdet Sahin et Perihan Sahin, précité, § 53, Hayati Çelebi et autres précité, § 52, et Ferreira Santos Pardal, précité, § 42).

#### *ii. Application au cas d'espèce*

117. La Cour observe que la présente affaire se différencie de l'affaire Nejdet Şahin et Perihan Şahin (précitée) en ce qu'elle porte non pas sur des disparités alléguées de jurisprudence entre des arrêts émanant de deux instances juridictionnelles suprêmes qui n'entretiennent pas de rapports hiérarchiques, distincts et autonomes, mais sur des divergences existant principalement dans la jurisprudence de la plus haute juridiction nationale. Force est en effet de constater qu'en l'espèce, la divergence jurisprudentielle trouve principalement son origine dans les décisions de la Haute Cour (voir également Beian c. Roumanie (no 1), no 30658/05, § 38, CEDH 2007-V (extraits), Ferreira Santos Pardal, précité, § 45, et Hayati Çelebi et autres, précité, § 54), même si elle s'est répercutée au niveau des juridictions inférieures.

118. Les principes posés dans l'arrêt Nejdet Şahin et Perihan Şahin et néanmoins applicables dans la présente espèce. La Cour déterminera donc successivement si, en l'occurrence, il existe dans la jurisprudence des juridictions internes « des divergences profondes et persistantes », si le droit interne prévoit des mécanismes visant à la suppression de ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application.

#### *α. Sur l'existence de « divergences de jurisprudence profondes et persistantes »*

119. La Cour estime important de noter à titre liminaire que, dans l'affaire Paroisse gréco-catholique Sâmbata Bihor précitée (§§ 43-49 et 81), elle a déjà noté l'existence d'une divergence de jurisprudence au sein de la plus haute juridiction, à l'époque la

Cour suprême de Justice (paragraphe 51 ci-dessus), cette divergence s'étant répercutée sur la jurisprudence des juridictions inférieures. Ainsi qu'il ressort du paragraphe 104 ci-dessus, cette divergence portait à l'époque sur l'interprétation à donner à l'article 3 du décret-loi no 126/1990 tel qu'il était libellé avant son amendement en 2004 et 2005 et visait la compétence même des juridictions pour trancher une action engagée par une paroisse gréco-catholique et ayant comme objet un lieu de culte. En effet, la Cour suprême, et, par conséquent, les cours d'appel avaient interprété cette disposition de façon contradictoire, tantôt refusant, tantôt acceptant de juger des litiges portés devant elles par des paroisses gréco-catholiques. Les requérants dans la présente affaire ont constaté l'incidence de cette interprétation divergente dans leur propre affaire, le recours qu'ils ont introduit en 2001 ayant été, au premier stade de la procédure, déclaré irrecevable (paragraphe 19 ci-dessus).

120. La Cour observe ensuite que, ainsi qu'il ressort des paragraphes 41 et 42 du présent arrêt, le législateur roumain a estimé nécessaire de modifier le texte du décret-loi no 126/1990 afin de donner expressément à la partie insatisfaite du résultat de la procédure tenue devant la commission mixte la possibilité de s'adresser à un tribunal. Ainsi, l'article 3 du décret-loi no 126/1990 modifié prévoit que, si les représentants cléricaux des deux cultes ne trouvent pas un accord au sein de la commission mixte, la partie intéressée peut introduire une action en justice en vertu des dispositions du droit commun.

121. Toutefois, ce nouveau texte, qui visait à mettre fin à une divergence de jurisprudence, en a engendré une autre. Cette fois-ci, c'est la notion de « droit commun » qui a fait l'objet d'interprétations divergentes : certaines juridictions lui ont accordé son sens habituel en matière de protection du droit de propriété et ont traité l'action en revendication de manière classique sur la base des dispositions du code civil (paragraphes 44 et 45 ci-dessus) ; d'autres ont estimé qu'elle devait s'interpréter à la lumière du texte de l'article 3 paragraphe premier du décret-loi no 126/1990 et qu'elles devaient prendre en compte la volonté des fidèles. En fonction de l'interprétation donnée par les juridictions à la notion de droit commun, le droit matériel applicable à un litige pouvait donc différer : dans le premier cas, les juridictions internes procédaient à une comparaison des titres, tandis que dans le second, les tribunaux recherchaient la volonté des fidèles de la communauté détentrice du bien lors de l'examen de la situation juridique du lieu de culte.

122. La Cour rappelle que l'éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. Toutefois, elle note que, comme il ressort des exemples de jurisprudence versés au dossier ainsi que du paragraphe 117 ci-dessus, l'interprétation divergente de la notion de droit commun a existé au sein même de la Haute Cour, appelée à trancher ces litiges en dernier ressort. Ainsi, dans un arrêt rendu le 29 mai 2007, la Haute Cour a confirmé l'application du critère de la volonté des fidèles prévu par le décret-loi no 126/1990 (paragraphe 52 *in fine* ci-dessus) ; dans un arrêt définitif du 25 novembre 2008, elle a renvoyé une affaire pour jugement aux juridictions inférieures en indiquant que le critère de la volonté des croyants n'était applicable qu'au cours de la procédure devant la commission mixte (paragraphe 51 ci-dessus) ; puis, dans un arrêt du 24 mars 2009, elle a renvoyé une autre affaire pour réexamen, au motif que le critère prévu par la loi spéciale n'avait pas été appliqué (paragraphe 52 ci-dessus). En 2011 et 2012, la Haute Cour a encore rendu des arrêts contenant des interprétations divergentes (paragraphes 52-53 ci-dessus).

123. La Cour a déjà souligné à de nombreuses reprises que le rôle d'une juridiction suprême est précisément de régler ces contradictions (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII, et Ferreira Santos Pardal, précité, § 47). Par conséquent, si une pratique divergente se développe au sein d'une des plus hautes autorités judiciaires du pays, cette dernière devient elle-même source d'insécurité juridique, portant ainsi atteinte au principe de la sécurité juridique et réduisant la confiance du public dans le système judiciaire (Beian (no 1), précité, § 39, et Ferreira Santos Pardal, précité, § 47).

124. En l'occurrence, la divergence de jurisprudence existante au sein de la Haute Cour s'est répercutée sur les décisions des juridictions inférieures, lesquelles ont rendu elles aussi des décisions contradictoires. Ainsi, un nombre important de paroisses gréco-catholiques ont été affectées par ces différences d'approche de la part des tribunaux nationaux quant à l'interprétation du droit applicable, de sorte que leur incidence a été importante. Cette divergence de jurisprudence risquait de créer une situation d'insécurité juridique susceptible de saper la confiance du public dans le système judiciaire (Albu et autres, précité, §§ 37-38). Par ailleurs, les juridictions internes pouvaient s'attendre à un nombre important de recours judiciaires, étant donné qu'avant la modification apportée par la loi no 182/2005 l'accès à un tribunal avait été incertain (paragraphe 119 cidessus).

125. La Cour observe ensuite que le Gouvernement ne conteste pas qu'une divergence de jurisprudence interne ait existé pendant une certaine période. Il souligne toutefois qu'à partir de l'année 2012, la Haute Cour et la Cour constitutionnelle ont aligné leurs positions respectives et ont confirmé l'application du critère prévu par l'article 3 du décret-loi no 126/1990 dans les procédures portant sur la restitution des lieux de culte. La Cour constate que cela a abouti, en pratique, à l'uniformisation de la jurisprudence des juridictions inférieures, comme le démontrent les exemples de jurisprudence versés au dossier par le Gouvernement (paragraphe 50 et 54 ci-dessus).

126. Toutefois, il n'en reste pas moins que, de 2007 à 2012, la Haute Cour a adopté des solutions diamétralement opposées les unes aux autres. La Cour estime qu'on ne saurait considérer ces fluctuations dans l'interprétation judiciaire comme une évolution de la jurisprudence naturellement inhérente au système judiciaire (paragraphe 116 ci-dessus), étant donné que la Haute Cour est revenue sur sa position et que, pendant les années 2011 et 2012, elle a rendu plusieurs arrêts contradictoires.

127. La Cour observe enfin qu'en l'espèce, elle se trouve en présence d'une incertitude juridique qui a porté successivement sur la question de l'accès à un tribunal et sur le droit matériel applicable. Il ne lui appartient pas de spéculer sur ce qu'était l'intention du législateur roumain lorsqu'il a adopté les dispositions légales applicables à la situation juridique des lieux de culte tels que celui en cause en l'espèce. En revanche, il lui revient de constater que la même disposition légale, à savoir l'article 3 du décret-loi no 126/1990, a donné lieu à différentes interprétations de la part des juridictions nationales pendant plusieurs années et, plus particulièrement, jusqu'en 2012.

128. Par conséquent, il y a eu en l'espèce « une divergence de jurisprudence profonde et persistante » au sens de la jurisprudence précitée de la Cour.

*β. Sur l'existence et l'utilisation d'un mécanisme de droit interne visant à la suppression des incohérences jurisprudentielles*

129. Les États contractants ont l'obligation d'organiser leur système judiciaire de façon à éviter l'adoption de jugements divergents (Nejdet Şahin et Perihan Şahin



précité, § 55). Cette exigence s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit non pas d'une interprétation divergente isolée mais d'une divergence qui affecte un nombre important des justiciables.

130. La Cour rappelle qu'elle a déjà été confrontée à la question de savoir si le système judiciaire roumain dispose d'un mécanisme apte à remédier à une divergence de jurisprudence telle que celle en cause en l'espèce. Ainsi, dans l'arrêt *Albu et autres c. Roumanie*, (précité, § 40) elle a noté l'existence d'un recours dans l'intérêt de la loi prévu à l'époque par l'article 329 du code de procédure civile (paragraphe 46 ci-dessus). En vertu de cette disposition, la Haute Cour pouvait être saisie, tant par le parquet que par les collègues directeurs des cours d'appel, d'une demande d'interprétation des dispositions pertinentes du droit interne et elle pouvait uniformiser la jurisprudence interne en rendant une décision interprétative obligatoire (voir également *Zelca et autres c. Roumanie* (déc.), no 65161/10, § 14, 6 septembre 2011, et *Maria Atanasiu et autres c. Roumanie*, nos 30767/05 et 33800/06, § 73, 12 octobre 2010). Dans son arrêt *Albu et autres*, (précité, § 42), la Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 6 § 1 de la Convention étant donné que le recours dans l'intérêt de la loi avait été déclenché de manière prompte et avait abouti à un arrêt de la Haute Cour qui avait fourni des directives non équivoques sur l'interprétation correcte du texte juridique.

131. Or, en l'espèce, le Gouvernement a confirmé que les autorités compétentes n'ont pas fait usage du recours dans l'intérêt de la loi afin de mettre fin rapidement à la divergence de jurisprudence décrite ci-dessus, alors qu'elles auraient pu le faire. Certes, ainsi que le Gouvernement le fait valoir, le système judiciaire roumain a été capable, à terme, de mettre fin à cette divergence par la voie jurisprudentielle.

132. Toutefois, ainsi qu'il ressort des paragraphes 124 et 128 ci-dessus, la Cour se trouve en l'espèce en présence d'une incertitude juridique générale qui trouvait sa source dans la jurisprudence de la Haute Cour mais qui était perceptible aussi dans la jurisprudence des tribunaux inférieurs, et qui a porté successivement sur la question de l'accès à un tribunal et sur celle du droit matériel applicable. De plus, un grand nombre de justiciables ont subi cette divergence jurisprudentielle, et les juridictions internes pouvaient s'attendre à un nombre important de recours judiciaires. Dans ces circonstances, la Cour ne peut pas conclure que le mécanisme le plus approprié d'uniformisation de la jurisprudence ait été mis en œuvre promptement pour mettre fin à la divergence de jurisprudence en cause.

133. La Cour constate par ailleurs que les autorités internes n'ont pas adopté de disposition légale propre à clarifier la situation juridique des biens litigieux comme le prévoyait l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 94/2000 telle que modifiée en 2005, après l'adoption de la loi no 182/2005 (paragraphe 38 ci-dessus). Si, pour le législateur, la loi spéciale devait être le décret-loi no 126/1990, il aurait pu l'indiquer, dans un souci de clarté, lorsqu'il a modifié l'ordonnance no 94/2000.

### *γ. Conclusion*

134. La Cour conclut que l'incertitude jurisprudentielle dans le cadre de laquelle a été examinée l'action formée par les intéressés, à laquelle s'ajoute en l'espèce l'absence d'utilisation prompte du mécanisme prévu par le droit interne pour assurer la cohérence des pratiques au sein même de la plus haute juridiction du pays, a porté atteinte au principe de la sécurité juridique et, en cela, a eu pour effet de priver les requérants d'un procès équitable.

135. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la

méconnaissance du principe de la sécurité juridique.

### 3. Sur le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable

[...]

L'appréciation de la Cour

#### i. Principes généraux

142. Il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000IV, et Vassiliou Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).

143. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes et l'enjeu du litige pour les intéressés (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 128, CEDH 2006VII).

#### ii. Application au cas d'espèce

##### α. Sur la période à prendre en considération

144. La Cour constate que, en ce qui concerne le deuxième requérant, il n'est pas contesté que la période à prendre en considération était de dix ans et trois semaines environ, pour trois degrés de juridiction.

145. Quant à la première et au troisième requérants, ils figuraient dans l'acte introductif d'instance en tant que mandataires du deuxième requérant. De même, il ressort du dossier que la première requérante était très active dans la procédure et que, avec le deuxième requérant, elle a posé un certain nombre d'actes de procédure (paragraphe 20 ci-dessus). Toutefois, il ne ressort clairement ni du dossier ni des décisions rendues par les juridictions internes que la première requérante ait été considérée comme partie en tant que telle à la procédure avant 2006, année où les juridictions internes l'ont mentionnée avec le troisième requérant comme partie à la procédure formellement. La Cour estime donc que la période à prendre en considération pour ces deux requérants est d'environ cinq ans, pour trois instances.

##### β. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure

146. La Cour observe d'emblée qu'en l'espèce, aucun retard dans la procédure ne peut être reproché aux requérants, la suspension à laquelle fait référence le Gouvernement visant une tentative de règlement à l'amiable de l'affaire (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, les intéressés ont bien décrit l'ampleur de l'enjeu de l'affaire pour eux.

147. Concernant la durée d'un peu plus de dix ans, la Cour note que la procédure a été suspendue à plusieurs reprises afin que les parties puissent entamer la procédure devant la commission mixte, alors que la position de la partie défenderesse (consistant à refuser la restitution du lieu de culte) était connue dès le début de la procédure et que cette partie n'avait donné aucun signe d'un changement d'attitude. La durée de la procédure s'explique aussi par les cassations et les renvois successifs de l'affaire (paragraphe 18-25 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle que, si elle n'est pas compétente pour analyser la manière dont les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, elle considère toutefois que les cassations avec renvoi sont en général dues à des erreurs commises par les juridictions inférieures et que

la répétition de telles cassations peut dénoter une déficience de fonctionnement du système judiciaire (Paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polon , précité, § 74).

148. Pour ce qui est de la durée de cinq ans concernant la première requérante et le troisième requérant, la Cour note également que, bien que le tribunal départemental fût déjà saisi du fond de l'affaire, ces parties ont été à nouveau invitées à suivre la procédure devant la commission mixte, ce qu'elles ont fait sans succès (paragraphe 23 ci-dessus). Par la suite, un premier jugement a été annulé pour vice de forme (paragraphe 25 cidessus).

149. S'il est vrai que, pour la première requérante et le troisième requérant, la procédure a duré moins de temps que pour le deuxième requérant, la Cour ne peut manquer de constater que, lorsque ces deux requérants ont été formellement inscrits comme parties à la procédure, l'affaire était déjà pendante depuis cinq ans devant les juridictions internes et la première requérante avait participé activement au déroulement de la procédure depuis au moins 2002. Par ailleurs, elle note que la procédure visait à défendre l'intérêt commun des requérants.

150. Alors que l'affaire ne présentait pas en elle-même une complexité particulière, son examen a été rendu difficile par le manque de clarté et de prévisibilité de la loi applicable (paragraphe 121 ci-dessus), défauts qui sont imputables entièrement aux autorités nationales et qui, de l'avis de la Cour, ont contribué de manière déterminante à l'allongement de la durée de la procédure.

151. Eu égard à l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour conclut que la cause des requérants n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.

152. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 1

[...]

### 3. L'appréciation de la Cour

#### a) Principes généraux

162. La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour la « jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. L'application de l'article 14 ne présuppose pas nécessairement la violation de l'un des droits matériels garantis par la Convention. L'interdiction de la discrimination qu'il consacre dépasse donc la jouissance des droits et libertés que la Convention et ses Protocoles imposent à chaque État de garantir. Elle s'applique également aux droits additionnels, pour autant qu'ils relèvent du champ d'application général de l'un des articles de la Convention, que l'État a volontairement décidé de protéger. Il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent « sous l'empire » de l'un au moins des articles de la Convention (Biao c. Danemark [GC], no 38590/10, § 88, 24 mai 2016 ; voir aussi Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, §§ 39-40, CEDH 2005X, E.B. c. France [GC], no 43546/02, §§ 47-48, 22 janvier 2008, et Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 72, CEDH 2013).

163. Selon la jurisprudence établie de la Cour, seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable (« situation ») sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire aux fins de l'article 14. En outre, pour qu'un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de

personnes placées dans des situations analogues ou comparables. L'article 14 énumère des éléments précis constitutifs d'une « situation », tels que la race, l'origine nationale ou sociale et la naissance. Toutefois, la liste que renferme cette disposition revêt un caractère indicatif, et non limitatif, ce dont témoigne l'adverbe « notamment » (« any ground such as » dans la version anglaise) ainsi que la présence, dans cette liste, de l'expression « toute autre situation » (« any other status » dans la version anglaise). L'expression « toute autre situation » a généralement reçu une interprétation large ne se limitant pas aux caractéristiques qui présentent un caractère personnel en ce sens qu'elles sont innées ou inhérentes à la personne (voir Biao précité, § 89, avec la jurisprudence citée).

164. Une différence est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La notion de discrimination au sens de l'article 14 englobe également les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu'un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable (Biao, précité, § 90, voir également Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 51, CEDH 2006VI).

b) Application au cas d'espèce

i. Sur l'applicabilité de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 § 1

165. Ainsi qu'il ressort du paragraphe 76 du présent arrêt, le litige des requérants porte sur des droits de caractère civil. Il s'ensuit que les faits dénoncés par les intéressés tombent sous l'empire de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, en ce sens, Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 32, série A no 87). Cela suffit pour rendre l'article 14 applicable et oblige la Cour à rechercher s'il y a eu violation de cette disposition combinée avec l'article 6 § 1.

166. La Cour examinera séparément les deux types de discrimination allégués : en premier lieu, la discrimination par rapport à d'autres paroisses gréco-catholiques et, en second lieu, la discrimination par rapport à la paroisse orthodoxe.

ii. Sur la différence de traitement par rapport à d'autres paroisses grécocatholiques

167. La Cour estime que, si la manière dont les juridictions internes ont tranché les actions en revendication introduites par les différentes paroisses gréco-catholiques (selon le droit commun avec ou sans prise en compte de la volonté des fidèles) a constitué une différence de traitement, celle-ci n'était pas fondée sur la religion.

168. Par ailleurs, cette différence de traitement est invoquée en relation avec le droit d'accès à un tribunal et le droit applicable dans le cadre d'une action en revendication. La Cour considère que ce grief relève, pour l'essentiel, de l'examen, déjà effectué, du respect du principe de la sécurité juridique (paragraphe 117 et 135 ci-dessus).

169. Dans ces circonstances, à supposer même que la différence de traitement alléguée puisse être examinée à l'aune de l'article 14 de la Convention, et compte tenu du raisonnement l'ayant conduite à conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la méconnaissance du principe de la sécurité juridique, la Cour ne décèle aucun élément susceptible de justifier un examen séparé des mêmes faits sous l'angle de l'article 14 de la Convention.

iii. Sur la différence de traitement par rapport à la paroisse orthodoxe

170. La Cour rappelle que le texte de l'article 3 du décret-loi no 126/1990 indiquait que la situation juridique des lieux de culte serait déterminée compte tenu de « la volonté des fidèles des communautés détentrices de ces biens ». Ce critère

doit être compris dans le contexte historique et social roumain, où les lieux de culte revendiqués par les paroisses gréco-catholiques avaient été transférés aux paroisses orthodoxes à la suite de la dissolution du culte gréco-catholique en 1948. D'ailleurs, lorsqu'il a été adopté en 1990, le texte de loi en cause avait été élaboré après consultation des parties intéressées et dans un souci de neutralité visant à respecter la liberté des anciens gréco-catholiques devenus orthodoxes de décider de leur croyance et du sort du lieu de culte.

171. La Cour est appelée à examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention uniquement en combinaison avec l'article 6 § 1 de la Convention sous l'angle du droit d'accès à un tribunal. Or, après avoir noté que les requérants dénonçaient pour l'essentiel une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal en raison du contenu du droit matériel et avoir souligné que l'article 6 § 1 de la Convention n'assure en lui-même aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des États contractants, elle a jugé qu'en l'espèce, il n'y avait pas eu limitation du droit d'accès à un tribunal, les deux parties en litige jouissant du même droit de saisir le juge et d'obtenir une décision sur le fond de l'affaire (paragraphe 91-107 cidessus).

172. En l'absence d'une telle limitation, la Cour estime qu'il n'est pas établi que le critère de la volonté des fidèles ait créé une différence de traitement entre les paroisses gréco-catholiques et les paroisses de l'Église orthodoxe dans l'exercice du droit d'accès à un tribunal. Certes, les conditions imposées par le droit matériel sont clairement de nature à avoir un impact sur l'issue de la procédure. Toutefois, dès lors que les requérants avaient, aussi bien que la paroisse orthodoxe, accès à des juridictions internes qui avaient compétence pour interpréter et appliquer la loi interne et qui exerçaient un contrôle d'une étendue suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 6 § 1 (paragraphe 93-98 ci-dessus), cet élément ne créé pas une différence de traitement entre les deux parties au litige en ce qui concerne l'accès à un tribunal.

173. Ainsi, aux fins d'application de l'article 14 de la Convention, la Cour ne décèle pas de différence de traitement entre les requérants et la partie défenderesse quant à la possibilité de saisir le juge et d'obtenir une décision judiciaire sur l'action visant à la restitution du lieu de culte.

174. Cet élément suffit à la Cour pour conclure qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.

Fonte: [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

## Corte costituzionale

### Sentenza 14 luglio 2016, n. 174

**Previdenza - Assicurazione generale obbligatoria e forme esclusive o sostitutive di detto regime - Pensione a favore dei superstiti - Casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad età di settanta anni o superiore e la differenza di età tra i coniugi sia maggiore di venti anni - Riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della aliquota percentuale del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10 - Disciplina fondata su una presunzione di frode alla legge - Irragionevolezza - Incoerenza con la finalità previdenziale e il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.**

**Abstract:** È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., l'art. 18, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato - nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni e non vi siano figli minori, studenti o inabili - è ridotta del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. La ratio della misura restrittiva risiede nella presunzione di frode alla legge, connotata in termini assoluti, che preclude ogni prova contraria. La sua ampia valenza lascia trasparire l'intrinseca irragionevolezza della disposizione impugnata. Si tratta, comunque, di un presupposto di valore, sotteso anche a precedenti discipline restrittive, fortemente dissonante rispetto all'evoluzione del costume sociale. Nell'attribuire rilievo all'età del coniuge pensionato al momento del matrimonio e alla differenza di età tra i coniugi, il legislatore introduce una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale. Inoltre, poiché opera a danno del solo coniuge superstite più giovane e si applica esclusivamente nell'ipotesi di una considerevole differenza di età tra i coniugi, la disposizione conferisce rilievo a restrizioni «a mero fondamento naturalistico», già ritenute dalla giurisprudenza costituzionale estranee «all'essenza e ai fini del vincolo coniugale»; e gradua la pregnanza del vincolo di solidarietà coniugale in rapporto all'elemento, contingente ed estrinseco, della durata del matrimonio. Il vulnus ai diritti previdenziali del coniuge superstite appare ancor più evidente in una normativa che subordina tali diritti alla circostanza, del tutto accidentale rispetto alla primaria finalità di protezione del coniuge, che vi siano figli minori, studenti o inabili all'epoca del sorgere del diritto del coniuge, già destinatari, peraltro, di autonoma tutela.

*Infine, il nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilità non si correla a una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi. Tale nesso, articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell'importo della pensione al protrarsi del matrimonio, riguarda la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha già compiuto i settant'anni di età e la differenza di età tra i coniugi travalichi i vent'anni. (Rimane assorbita la censura di violazione dell'art. 29 Cost.).*

Fonte: [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

## Corte costituzionale

### Sentenza 23 settembre 2016, n. 213

**Assistenza - Permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità - Diritto riservato al coniuge e al parente o affine entro il secondo grado - Esclusione del convivente more uxorio - Irragionevolezza - Violazione del diritto alla salute psico-fisica del disabile grave - Illegittimità costituzionale in parte qua, nei sensi di cui in motivazione.**

**Abstract:** È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a, della legge n. 183 del 2010), nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Il permesso de quo, espressione dello Stato sociale, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale; ed è riconducibile al novero degli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, ponendosi in rapporto di stretta e diretta correlazione con la finalità, perseguita dalla legge n. 104, di tutela della salute psico-fisica del disabile, che rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.) e rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). La ratio legis dell'istituto consiste nel favorire l'assistenza in ambito familiare alla persona affetta da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Risulta pertanto irragionevole e logicamente contraddittoria la mancata inclusione del convivente nell'elenco dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, contenuto in una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile, in particolare nei casi in cui la convivenza si fonda su una relazione affettiva tipica del "rapporto familiare". Del resto, la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza. Nella specie, l'elemento unificante tra le due situazioni è dato dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, leso dalla disposizione impugnata che si risolve in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione ed ingiustificatamente comprime il diritto del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita non in ragione di un'obiettiva carenza di soggetti qualificati sul piano affettivo, ma in funzione di un dato "normativo" rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.

Fonte: [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)



## Corte costituzionale

### Sentenza 20 ottobre 2016, n. 225

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. - Filiazione. - Provvedimenti del giudice. – Tutela del diritto del minore di mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale e non anche con soggetti non parenti, (nella specie ex partner del genitore biologico). – Codice civile: art. 337 ter: infondatezza della questione.**

***Abstract:** È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 ter del codice civile in riferimento agli artt. 2,3,30,31 della Costituzione ed all'art 117 primo comma della Costituzione in relazione all'art 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 , ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n 848 (Cedu), laddove non equipara ai parenti previsti dalla norma il soggetto che - nell'ambito di una unione con il genitore biologico di un minore – abbia instaurato un legame affettivo con il minore medesimo . L'interesse del minore a mantenere rapporti significativi con adulti di riferimento che non siano suoi parenti è tutelato dall'ordinamento in virtù dell'art 333 del codice civile, che consente al Giudice, in caso di condotta del genitore pregiudizievole per il figlio, di adottare su ricorso del pubblico ministero " i provvedimenti convenienti".*

Fonte: [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

## Corte costituzionale

### Sentenza 14 dicembre 2016, n. 262

**Legge regionale Friuli-Venezia Giulia: «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti». – Incidenza sulla materia «ordinamento civile», attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera l). – Incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona: necessità di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza. Violazione degli artt. 3 e 117, comma 2, lett. l) Cost.: incostituzionalità.**

**Abstract:** Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 117, comma 2, lett. l) Cost., gli artt. 1, commi 3 e 5, 2, commi 3 e 4, 6, 7 e 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015, n. 4, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti», e l'art. 1, commi 1, lettere a), b), c) ed e) della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, recante «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)». La previsione dell'istituzione di un registro regionale volto a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché eventualmente le disposizioni di volontà in merito alla donazione post mortem di organi e tessuti, per i cittadini residenti o che abbiano eletto domicilio nella Regione Friuli-Venezia Giulia esorbita dalle competenze legislative regionali costituzionalmente riconosciute, invadendo sfere di potestà legislativa statale, intervenendo in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato – segnatamente, la materia dell'«ordinamento civile». D'altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia, appunto, di «ordinamento civile».

Fonte: [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

## Corte costituzionale

### Sentenza 21 dicembre 2016, n. 286

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Stato civile - Attribuzione automatica del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, in presenza di una diversa contraria volontà di entrambi i genitori. - Norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127): illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. - Codice civile, art. 262, primo comma: illegittimità costituzionale consequenziale nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. - Codice civile, art. 299, terzo comma: illegittimità costituzionale consequenziale nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.**

[...]

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza emessa il 28 novembre 2013, la Corte d'appello di Genova ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede «l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori».

2.- Il giudizio a quo ha per oggetto il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale ordinario di Genova che ha respinto il ricorso avverso il rigetto, da parte dall'ufficiale dello stato civile, della richiesta di attribuire al figlio dei ricorrenti il cognome materno, in aggiunta a quello paterno.

La Corte d'appello di Genova osserva che, sebbene la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno, anche in presenza di una diversa volontà dei genitori, non sia prevista da alcuna specifica norma di legge, essa è desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché dall'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000.

Il rimettente evidenzia che molti Stati europei si sono già adeguati al vincolo posto dalle fonti convenzionali e, in particolare, dall'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132. Essa impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le

misure adeguate per eliminare tale discriminazione in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome».

Vengono, inoltre, richiamate le raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché la risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul genere nella scelta del cognome (sentenze 16 febbraio 2005, *Unal Tekeli contro Turchia*; 24 ottobre 1994, *Stjerna contro Finlandia*; 24 gennaio 1994, *Burghartz contro Svizzera*).

Viene, in particolare, richiamata la sentenza di questa Corte in cui si afferma che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna» (sentenza n. 61 del 2006). In quella occasione, osserva il rimettente, la Corte costituzionale ritenne che la questione esorbitasse dalle proprie prerogative, in quanto l'intervento invocato avrebbe comportato un'operazione manipolativa eccedente dai suoi poteri.

Il giudice a quo evidenzia, tuttavia, la necessità di una rivalutazione della medesima questione, alla luce degli argomenti sviluppati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 23934 del 22 settembre 2008, con la quale – ai sensi dell'art. 374, secondo comma, del codice di procedura civile – veniva disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai fini della rimessione alle sezioni unite, per valutare la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che regolano l'attribuzione del cognome ai figli.

Il rimettente ritiene che la distonia rispetto ai principi sanciti dall'art. 29 Cost., già rilevata nella sentenza n. 61 del 2006, imponga – alla luce dei due eventi normativi consistenti, da un lato, nella modifica dell'art. 117 Cost. e, dall'altro, nella ratifica del trattato di Lisbona – la riproposizione della questione relativa alla norma implicita che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Tale disciplina si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 2 Cost., per la violazione del diritto all'identità personale, che trova il primo ed immediato riscontro proprio nel nome e che, nell'ambito del consesso sociale, identifica le origini di ogni persona. Da ciò discenderebbe il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali.

Viene, inoltre, denunciata la violazione dell'art. 3 e dell'art. 29, secondo comma, Cost., sotto il profilo del diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro. D'altra parte, ad avviso del rimettente, l'esigenza di tutela dell'unità familiare non sarebbe idonea a giustificare l'obbligatoria prevalenza del cognome paterno.

Viene, infine, denunciata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., «come interpretato nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale [...], costituendo le norme di natura convenzionale già citate parametri del giudizio di costituzionalità delle norme interne».

3.– Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti reclamanti nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo.

3.1.– In punto di fatto, esse evidenziano che il proprio figlio minore, nato in costanza di matrimonio, è titolare di doppia cittadinanza e tuttavia – per effetto del rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile di procedere all’iscrizione del minore con il cognome di entrambi i genitori – egli viene identificato diversamente nei due Stati dei quali è cittadino: in Italia con il solo cognome del padre ed in Brasile con il doppio cognome, paterno e materno.

Dopo avere illustrato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla sentenza n. 61 del 2006, la difesa delle parti ricorrenti evidenzia che, nelle more del presente giudizio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che l’impossibilità per i genitori di far iscrivere il figlio “legittimo” nei registri dello stato civile attribuendogli alla nascita il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane» (sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia).

Ad avviso delle parti reclamanti, tale decisione, vertente su un caso sostanzialmente identico a quello all’esame di questa Corte, rafforza gli argomenti a sostegno della fondatezza della questione.

3.2.– Con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 2 Cost., la difesa delle parti private richiama i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sul diritto al nome come segno distintivo dell’identità personale, anche in riferimento alla posizione del figlio adottivo (sentenze n. 268 del 2002; n. 120 del 2001; n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994).

Pur riconoscendo che permangono delle differenze in materia di attribuzione del cognome tra la posizione del figlio di una coppia non unita in matrimonio o adottato e la posizione del figlio di una coppia coniugata, le parti ricorrenti ritengono che la rigidità della norma che impone in ogni caso l’attribuzione del cognome paterno sacrifichi il diritto all’identità del minore, che si vede negata la possibilità di aggiungere il cognome materno, qualora tale scelta sia espressione di un’esigenza connessa all’esercizio del diritto all’identità personale.

Ad avviso delle parti private, se il diritto al nome e, più in particolare, al cognome, costituisce la manifestazione esterna e “tangibile” del diritto all’identità personale, l’attribuzione automatica al figlio di una coppia coniugata del solo cognome paterno determina l’irrimediabile compromissione di tale diritto, precludendo al singolo individuo di essere identificato attraverso il cognome che meglio corrisponda alla propria identità personale.

3.3.– Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 29, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza e pari dignità dei genitori e dei coniugi, vengono richiamate le pronunce con le quali, sin dal 1960, la giurisprudenza costituzionale ha affermato l’illegittimità di norme che prevedevano un trattamento irragionevolmente differenziato dei coniugi (sentenze n. 33 del 1960; n. 126 e n. 127 del 1968; n. 147 del 1969; n. 128 del 1970; n. 87 del 1975; n. 477 del 1987; n. 254 del 2006; in tema di eguaglianza nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, vengono, inoltre, citate le sentenze n. 46 del 1966; n. 133 del 1970; n. 6 del 1980 e n. 116 del 1990).

3.4.– Quanto alla denunciata violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., la

difesa delle parti private richiama i principi affermati a livello internazionale, e recepiti dall'ordinamento italiano, sulla protezione dei diritti del fanciullo e sulla parità di genere. Vengono richiamati, in particolare, l'art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881); l'art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176); l'art. 16, lettera g), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women – CEDAW), adottata il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132.

Da tale quadro normativo emergerebbe la non conformità ai principi sopra richiamati della norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno. Essa sarebbe lesiva sia dei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del cognome al figlio, sia esso legittimo o naturale.

La difesa delle parti reclamanti evidenzia, in particolare, che sebbene la CEDU non contenga alcun riferimento espresso al diritto al nome del singolo individuo, la Corte di Strasburgo, in molteplici pronunce, ne ha ricondotto la tutela entro l'ambito applicativo del diritto al rispetto della vita privata, sancito dall'art. 8 della CEDU. In queste decisioni la Corte europea – pronunciandosi su casi analoghi a quello successivamente deciso dalla citata sentenza nel caso Cusan e Fazzo – ha accertato la violazione dell'art. 8 CEDU, in combinato disposto con l'art. 14, in ragione della disparità di trattamento fondata sul genere.

3.5.– Le parti private deducono, inoltre, che la pronuncia richiesta alla Corte non sarebbe tale da invadere la sfera di discrezionalità del legislatore, trattandosi, viceversa, di un intervento costituzionalmente imposto, limitato all'apposizione, alla norma impugnata, delle “rime obbligate”. La Corte potrebbe, infatti, limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme invocate, nella parte in cui non consentono ai genitori di scegliere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli.

D'altra parte, non sarebbe ravvisabile alcun vuoto normativo derivante dall'invocato intervento caducatorio. Al riguardo, sono richiamate le pronunce che affermano che, a fronte di «un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma (o, meglio, la norma maggiormente pertinente alla fattispecie in discussione) omette di prevedere. [...] Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione» (sentenza n. 113 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 78 del 1992 e n. 59 del 1958).

4.– L'Associazione Rete per la Parità ha depositato atto di intervento in cui ha chiesto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova.

In via preliminare, sono state illustrate le ragioni dell'ammissibilità dell'intervento, sebbene l'Associazione non rivesta la qualità di parte nel giudizio a quo.

Quanto al merito della questione, l'Associazione ha esposto e ribadito i medesi-

mi argomenti svolti dalla difesa delle parti private a sostegno della rilevanza e della fondatezza della questione.

5.- L'ordinanza di rimessione è stata ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha omesso di intervenire in giudizio.

#### Considerato in diritto

1.- Con ordinanza emessa il 28 novembre 2013, la Corte d'appello di Genova ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede «l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori».

È denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 2 Cost., in quanto verrebbe compresso il diritto all'identità personale, il quale comporta il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali.

Viene, inoltre, evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.

Viene, infine, ravvisata la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché alla risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione dell'uguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome dei figli.

2.- Preliminarmente, va confermata l'ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento dell'associazione Rete per la Parità.

3.- La questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. è fondata.

3.1.- È denunciata l'illegittimità costituzionale della norma – desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 – che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori.

Va rilevato, preliminarmente, che tra le disposizioni individuate dal rimettente compare, altresì, l'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, il quale, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. n. 396 del 2000. Dal tenore complessivo degli argomenti sviluppati nell'ordinanza di rinvio si evince, peraltro, che tale disposizione rientra nel fuoco delle censure del rimettente al solo fine di esplicitare la norma – da essa presupposta – che prevede l'automatica attribuzione del solo cognome paterno.

L'esistenza della norma censurata e la sua perdurante immanenza nel sistema, desumibili dalle disposizioni che implicitamente la presuppongono, è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, nelle precedenti occasioni in cui ne è stata denunciata l'illegittimità (sentenze n. 61 del 2006 e n. 176 del 1988; ordinanze n. 145 del 2007 e n. 586 del 1988). In queste pronunce, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di tale norma, in quanto presupposta dalle medesime disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse, individuate dall'odierno rimettente (artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000).

Sebbene essa non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, ancora una volta, non vi è ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma, in base alla quale il cognome del padre si estende ipso iure al figlio.

Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, sia precedente, sia successiva alle richiamate pronunce di questa Corte, laddove ha riconosciuto che – da tali pur eterogenee previsioni – si desume l'esistenza di una norma che, sebbene non prevista testualmente nell'ambito di alcuna disposizione, è ugualmente presente nel sistema e «certamente si configura come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo» (Cass., sez. I, 17 luglio 2004, n. 13298; v. anche Cass., sez. I, 22 settembre 2008, n. 23934).

Nel caso in esame, la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno è oggetto di censura per la sola parte in cui non consente ai genitori – i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita – di attribuire al figlio anche il cognome materno.

3.2.– Così ricostruito l'oggetto della presente questione, va rilevato che già in precedenti occasioni questa Corte ha esaminato la disciplina della prevalenza del cognome paterno, al momento della sua attribuzione al figlio, ma ha dichiarato inammissibili le relative questioni, ritenendole riservate alla discrezionalità del legislatore, nell'ambito di una rinnovata disciplina.

Tuttavia, già nell'ordinanza n. 176 del 1988, è stato espressamente riconosciuto che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro» (v. anche ordinanza n. 586 del 1988).

Diciotto anni dopo, con ancora maggiore fermezza, nella sentenza n. 61 del 2006, in considerazione dell'immutato quadro normativo, questa Corte ha espressamente rilevato l'incompatibilità della norma in esame con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome, infatti, è definito come il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna».

3.3.– A distanza di molti anni da queste pronunce, un «criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi», non è ancora stato introdotto.

Neppure il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello status di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello status di figlio, ha scalfito la norma oggi censurata.

Pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome – con l'abrogazione degli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 396 del 2000 e l'introduzione del nuovo testo dell'art. 89, ad opera del d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) – le modifiche non hanno attinto la disciplina dell'attribuzione “originaria” del cognome, effettuata al momento della nascita.

Va, d'altro canto, rilevata un'intensa attività preparatoria di interventi legislativi volti a disciplinare secondo nuovi criteri la materia dell'attribuzione del cognome ai



figli. Allo stato, tuttavia, essi risultano ancora in itinere.

Nella famiglia fondata sul matrimonio rimane così tuttora preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre.

3.4.– La Corte ritiene che siffatta preclusione pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare.

3.4.1.– Quanto al primo profilo di illegittimità, va rilevato che la distonia di tale norma rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all'identità personale, avente copertura costituzionale assoluta, ai sensi dell'art. 2 Cost., risulta avvalorata nell'attuale quadro ordinamentale.

Il valore dell'identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost.

È proprio in tale prospettiva che questa Corte aveva, da tempo, riconosciuto il diritto al mantenimento dell'originario cognome del figlio, anche in caso di modificazioni del suo status derivanti da successivo riconoscimento o da adozione. Tale originario cognome si qualifica, infatti, come autonomo segno distintivo della sua identità personale (sentenza n. 297 del 1996), nonché «tratto essenziale della sua personalità» (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001).

Il processo di valorizzazione del diritto all'identità personale è culminato nella recente affermazione, da parte di questa Corte, del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale «elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona» (sentenza n. 278 del 2013).

In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

In particolare, nella sentenza Cusan Fazzo contro Italia, del 7 gennaio 2014, successiva all'ordinanza di rimessione in esame, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.

La piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori.

Viceversa, la previsione dell'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all'identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno.

3.4.2.– Quanto al concorrente profilo di illegittimità, che risiede nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, va rilevato che il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost.

Come già osservato da questa Corte sin da epoca risalente, «è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», poiché l'unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» (sentenza n. 133 del 1970).

La perdurante violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno.

Tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.

4.– Con la presente decisione, questa Corte è, peraltro, chiamata a risolvere la questione formulata dal rimettente e riferita alla norma sull'attribuzione del cognome paterno nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre. L'accertamento della illegittimità è, pertanto, limitato alla sola parte di essa in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

4.1.– Rimane assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost.

5.– Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via consequenziale, alla disposizione dell'art. 262, primo comma, cod. civ., la quale contiene tuttora – con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del figlio naturale effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori – una norma identica a quella dichiarata in contrasto con la Costituzione dalla presente sentenza.

Anche tale disposizione va, pertanto, dichiarata illegittima, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

5.1.– Per le medesime ragioni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va estesa, infine, all'art. 299, terzo comma, cod. civ., per la parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

6.– Va, infine, rilevato che, in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità.

Per Questi Motivi  
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;

2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;

3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

Fonte: [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

## Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi

Il Parlamento europeo,  
[...]

### *Sfide e rischi per quanto concerne il rispetto dei diritti dei migranti*

1. esprime profonda preoccupazione per le persone costrette a fuggire dal proprio paese a causa di conflitti, persecuzioni, violazioni dei diritti umani e di una situazione di miseria, fra gli altri motivi; esprime profonda preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti umani subite da numerosi migranti nei diversi paesi di transito o di destinazione; sottolinea che devono essere rispettati la dignità e i diritti umani dei migranti;

2. sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono dare l'esempio nel promuovere e nel tutelare i diritti umani dei migranti, in particolare all'interno dei loro confini, per essere credibili in sede di discussione sulla migrazione e sui diritti umani nei paesi terzi;

3. ricorda che la maggior parte dei rifugiati e dei migranti del mondo sono ospitati dai paesi in via di sviluppo; riconosce gli sforzi compiuti dai paesi terzi nell'accoglienza di migranti e rifugiati; sottolinea che i sistemi di sostegno di questi paesi devono far fronte a sfide decisive che possono causare gravi minacce alla protezione di una popolazione di sfollati in aumento;

4. ricorda che «ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio»; sottolinea che lo status sociale e la cittadinanza della persona interessata non dovrebbe in nessun caso mettere in causa tale diritto e che ogni individuo ha il diritto di esercitare le proprie scelte migratorie in dignità; chiede a tutti i governi di occuparsi delle lacune in materia di difesa dei diritti umani, con cui i migranti sono confrontati; invita i governi e i parlamenti nazionali ad abrogare i quadri giuridici penalizzanti che classificano la migrazione come un reato penale e ad attuare soluzioni a breve, medio e lungo termine mirate ad assicurare la sicurezza dei migranti; denuncia i casi di limitazioni o divieto di uscita o ritorno in alcuni Stati e le conseguenze dell'apolidia in materia di accesso ai diritti;

5. osserva come il crescente numero di rifugiati in tutto il mondo passi in secondo piano a causa di un numero ancora maggiore di sfollati interni; pone in evidenza che questi ultimi non dovrebbero essere discriminati per il solo fatto di essere stati costretti a trovare rifugio senza attraversare i confini internazionali e, pertanto, sottolinea che gli sfollati interni dovrebbero vedersi riconosciuti i propri diritti, compreso l'accesso alla sanità e all'istruzione;

6. rammenta l'importanza di identificare gli apolidi al fine di garantire loro la protezione a norma del diritto internazionale; sollecita fermamente gli Stati a introdurre procedure per l'identificazione dell'apolidia e a condividere le pratiche migliori, anche in relazione alla legislazione e alle consuetudini in materia di prevenzione di nuovi casi di apolidia infantile;

7. richiama l'attenzione sulla persistente necessità che l'Unione si occupi dell'apolidia nell'ambito della sua politica di relazioni esterne, in particolare dato che essa rappresenta una delle principali cause del trasferimento forzato; ricorda l'impegno nell'ambito del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia pubblicato nel 2012, di «sviluppare un quadro comune tra la Commissione e il SEAE per sollevare le questioni dell'apolidia e della detenzione arbitraria dei migranti con i paesi terzi»;

8. esprime preoccupazione per il fatto che i migranti e i rifugiati sono sottoposti a detenzioni arbitrarie e a maltrattamenti e ricorda che la detenzione deve essere limitata ai casi di assoluta necessità e che in ogni caso vanno garantite misure appropriate di tutela, anche tramite l'accesso ad adeguate procedure giurisdizionali;

9. invita gli Stati a riconoscere i propri obblighi in base al diritto internazionale nei confronti dell'asilo e della migrazione e a promulgare le leggi nazionali necessarie all'efficace adempimento di tali obblighi, anche prevedendo la possibilità di chiedere una tutela internazionale; chiede che le legislazioni pertinenti tengano in considerazione l'intensità e la natura della persecuzione e della discriminazione di cui sono oggetto i migranti;

10. ricorda che i migranti hanno il diritto di non essere respinti in un paese in cui rischiano maltrattamenti o torture; sottolinea che le espulsioni e i respingimenti collettivi sono vietati dal diritto internazionale; esprime preoccupazione in merito al trattamento dei migranti che vengono rimpatriati con la forza nei rispettivi paesi o verso paesi terzi senza un controllo adeguato della loro situazione e chiede che siano, in ogni caso, prese in considerazione le difficoltà che essi incontrano allorché fanno ritorno in tali paesi;

11. suggerisce la creazione di programmi di reintegro per i migranti che fanno ritorno nel loro paese di origine;

12. sottolinea l'importanza di rispettare il diritto dei migranti, a prescindere dal loro status, all'accesso alla giustizia e a un ricorso effettivo senza il timore di essere denunciati alle autorità di polizia competenti in materia di immigrazione, detenuti ed espulsi; esprime preoccupazione per l'assenza, in numerosi paesi, di meccanismi di controllo e monitoraggio delle procedure relative alle violazioni dei diritti dei migranti, come pure di garanzie di qualità delle informazioni e dell'assistenza giuridica fornite ai migranti e ai richiedenti asilo; raccomanda che il personale delle autorità competenti per l'asilo e dei centri di accoglienza, come anche il personale di altro genere e gli operatori sociali che entrano in contatto con persone richiedenti protezione internazionale, ricevano una formazione adeguata onde poter tenere conto delle circostanze generali e personali e delle problematiche di genere connesse alla domanda di protezione;

13. invita altresì la Commissione e il SEAE a migliorare lo scambio di buone prassi con i paesi terzi, nello specifico fornendo formazione agli operatori umanitari affinché possano identificare in modo più efficace le varie caratteristiche, i vari contesti di provenienza e le varie esperienze dei migranti, in particolare dei più vulnerabili, in modo da proteggere e aiutare meglio i migranti in funzione delle loro esigenze;

14. sottolinea che le definizioni di paesi sicuri e di paese di origine non dovrebbero impedire l'esame individuale delle domande di asilo; esige che, in ogni caso, i migranti bisognosi di protezione internazionale siano identificati e sia loro assicurata la possibilità di esame delle loro domande e insiste affinché siano loro accordate garanzie appropriate in materia di non respingimento e sia loro consentito l'accesso a un meccanismo di ricorso;

15. richiama l'attenzione sulla violenza fisica e psicologica e sull'esigenza di riconoscere le forme specifiche di violenza e di persecuzioni cui sono esposte le donne e i minori migranti, quali la tratta, le sparizioni forzate, gli abusi sessuali, le mutilazioni genitali, il matrimonio precoce o forzato, la violenza domestica, la schiavitù, i delitti d'onore e la discriminazione sessuale; segnala il numero senza precedenti e sempre crescente di vittime di violenza di tipo sessuale e di stupri, anche come arma di guerra;

16. esprime preoccupazione per le pratiche di reclutamento di minori nei gruppi

armati e insiste sulla necessità di promuovere politiche a favore del loro disarmo, della loro riabilitazione e della loro reintegrazione;

17. sottolinea che la separazione dai familiari, anche in caso di trattenimento, espone le donne e i minori a rischi maggiori;

18. ricorda che le donne e le giovani non accompagnate, le donne responsabili della famiglia, le gestanti, le persone con disabilità e gli anziani sono particolarmente vulnerabili; sottolinea che le giovani che fuggono dai conflitti e da persecuzioni sono maggiormente esposte al rischio di matrimoni forzati e precoci e gravidanze precoci, di stupri, abusi sessuali e fisici e prostituzione, anche quando hanno raggiunto luoghi considerati sicuri; chiede pertanto una tutela e un'assistenza specializzata durante la loro permanenza nei centri di accoglienza, specialmente in materia sanitaria;

19. raccomanda che le questioni attinenti al genere siano inserite nelle politiche in materia di migrazione, anche al fine di prevenire e punire la tratta nonché tutte le altre forme di violenza e discriminazione a danno delle donne; chiede la piena realizzazione, giuridica e di fatto, dell'uguaglianza in quanto elemento centrale nella prevenzione della violenza sulle donne allo scopo di facilitarne l'autonomia e l'indipendenza;

20. esprime preoccupazione per il proliferare delle relazioni e delle testimonianze che mettono in luce l'incremento delle violenze nei confronti dei minori migranti, comprese la tortura e la detenzione, come pure la loro sparizione; evidenzia che, in linea con il parere del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, la detenzione di minori esclusivamente in base al loro stato di migranti o a quello dei loro genitori rappresenta una violazione dei diritti dei minori e non rientra mai nel loro interesse;

21. ricorda che i minori migranti sono particolarmente vulnerabili, soprattutto se non accompagnati, e hanno diritto a una protezione speciale fondata sull'interesse superiore del minore in conformità delle norme del diritto internazionale; sottolinea la necessità di inserire la questione dei minori non accompagnati nella cooperazione allo sviluppo favorendone l'integrazione nei paesi in si trovano, con particolare riferimento all'accesso all'istruzione e all'assistenza medica, e prevenendo i rischi di violenza, abusi, sfruttamento e incuria;

22. esprime preoccupazione in merito alle difficoltà riscontrate per la registrazione dei minori nati al di fuori del loro paese di origine, che possono comportare un rischio maggiore di apolidia; chiede a tal fine che la loro nascita possa essere registrata a prescindere dallo statuto di migrante dei genitori;

23. sollecita fermamente l'Unione a cooperare strettamente con l'Unicef, l'UN e tutte le organizzazioni e istituzioni internazionali competenti, in modo da compiere ogni sforzo possibile per aumentare la capacità di proteggere i minori migranti e le loro famiglie, a prescindere dalla loro condizione di migranti, lungo tutto il loro percorso, finanziando programmi di protezione, specialmente in materia di istituti d'insegnamento e assistenza medica, fornendo spazi specifici per i minori e un sostegno psicologico, provvedendo all'identificazione dei legami familiari e al raggruppamento dei minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie e applicando i principi di non discriminazione, non criminalizzazione, non trattenimento, non respingimento, non applicazione di sanzioni indebite, ricongiungimento familiare, protezione fisica e giuridica e diritto all'identità;

24. rammenta che le reti criminali approfittano dell'assenza di canali legali per la migrazione, dell'instabilità regionale e dei conflitti, nonché della vulnerabilità delle donne, delle giovani e dei minori che tentano di fuggire, sfruttandoli per la tratta e lo sfruttamento sessuale;

25. segnala all'attenzione le tipologie specifiche di violenza e le forme particolari di persecuzioni cui sono esposti i migranti LGBTI; chiede il sostegno all'attivazione di meccanismi specifici di protezione socio-giuridica per i migranti e i richiedenti asilo LGBTI onde garantire che la loro vulnerabilità sia considerata e provvedere a che la loro richiesta di protezione sia esaminata accuratamente, anche in fase di ricorso;

26. ricorda che i diritti economici, sociali e culturali, segnatamente il diritto alla salute, all'istruzione e a un alloggio, sono diritti umani ai quali tutti i migranti, e specialmente i minori, devono poter accedere, a prescindere dalla loro condizione di migranti;

27. è preoccupato per le violazioni del diritto del lavoro e per lo sfruttamento dei migranti; riconosce che l'istruzione, le opportunità di lavoro e il ricongiungimento familiare rappresentano elementi importanti del processo di integrazione; insiste sulla necessità di lottare contro tutte le forme di lavoro forzato dei migranti e condanna, in particolare, ogni forma di sfruttamento dei minori;

28. esprime preoccupazione per le pratiche discriminatorie di cui, troppo spesso, sono vittime determinate minoranze socioculturali, linguistiche e religiose, che contribuiscono alla disparità nell'accesso ai diritti dei migranti;

29. invita i paesi ospitanti a salvaguardare il diritto di accesso alla salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti;

30. richiama l'attenzione sulla necessità di impedire la creazione di quartieri isolati per i migranti, promuovendo l'inclusione sociale e l'impiego di tutte le potenzialità offerte dal vivere in società;

31. ritiene che il diritto all'istruzione e il diritto al lavoro favoriscano l'autonomia e l'integrazione dei migranti, al pari del diritto di vivere in famiglia e del ricongiungimento familiare; insiste sull'importanza di garantire la protezione sociale ai lavoratori migranti e alle loro famiglie; osserva che l'integrazione effettiva dei migranti deve avere come base una rigorosa valutazione del mercato del lavoro e del suo potenziale futuro, una migliore difesa dei diritti umani e dei diritti al lavoro dei lavoratori migranti, nonché un dialogo costante con i soggetti operanti nel mercato del lavoro;

32. evidenzia come l'apprendimento della lingua del paese ospitante possa migliorare significativamente la qualità della vita dei migranti, nonché la loro indipendenza economica e culturale, e facilitare anche l'accesso alle informazioni circa i diritti e doveri nella società ospitante; ritiene che l'insegnamento delle lingue debba essere garantito dalle autorità del paese ospitante; raccomanda che i migranti siano associati all'intero processo legato alle decisioni prese in campo sociale e politico;

33. reputa che l'accesso all'occupazione, alla formazione e a uno statuto indipendente sia un fattore essenziale per integrare e rendere autonomi i migranti; chiede che gli sforzi in questo senso siano rafforzati nel caso dei migranti, molto spesso sottorappresentati, al fine di superare gli ostacoli che si frappongono alla loro inclusione e alla loro autonomia;

34. ricorda che gli Stati ospitanti devono promuovere l'emancipazione dei migranti, in particolare delle donne migranti, fornendo loro le conoscenze e le competenze sociali necessarie, segnatamente quelle legate alla formazione professionale e professionalizzante e all'apprendimento delle lingue, da attuare in una logica di inclusione socioculturale;

35. ritiene che tutti i lavoratori debbano ricevere un contratto in una lingua che essi comprendono e che debbano essere protetti dalla sostituzione del contratto; evidenzia che gli accordi bilaterali fra i paesi di origine e quelli di destinazione dovrebbero rafforzare la difesa dei diritti umani;

36. ritiene importante varare politiche nazionali in materia di migrazione coerenti e globali, che tengano conto della dimensione di genere e affrontino ogni fase del processo migratorio, siano coordinate a livello governativo e definite in ampia consultazione con le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani, il settore privato, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, la società civile e i migranti stessi, nonché con il sostegno delle organizzazioni internazionali;

37. rammenta che tutti gli individui hanno diritto a condizioni di lavoro sicure e giuste nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, conformemente alle norme e agli strumenti internazionali in materia di diritti umani e alle convenzioni fondamentali dell'OIL;

38. sottolinea che il lavoro precario, abitualmente riservato ai migranti – in particolare alle donne migranti – nei paesi ospitanti, aumenta la loro condizione di vulnerabilità; rammenta che lo sfruttamento attraverso il lavoro è spesso una conseguenza della tratta o del traffico, ma che può anche prodursi in assenza di questi due reati; esprime preoccupazione per l'impunità di cui godono molti datori di lavoro nei paesi d'accoglienza, pur essendo responsabili della violazione di norme internazionali del diritto del lavoro ai danni dei lavoratori migranti; esprime preoccupazione per il fatto che le legislazioni in materia di diritto del lavoro in taluni paesi consentono prassi in violazione delle norme internazionali; ritiene che la lotta contro lo sfruttamento lavorativo dei migranti debba consistere non solo nel perseguire efficacemente i datori di lavoro che commettono abusi, ma anche nel proteggere le vittime di tale sfruttamento;

39. richiama l'attenzione sulla necessità di riconoscere le qualifiche conseguite dai migranti nei loro paesi di origine al fine di facilitarne l'indipendenza e l'inclusione sociale nei diversi ambiti della società, in particolare nel mercato del lavoro; sottolinea la necessità di riconoscere il diritto di tutti i migranti, compresi quelli che sono in situazione irregolare, di costituire organizzazioni di difesa dei diritti dei lavoratori e di aderirvi, come pure ai sindacati, nonché la necessità di riconoscere siffatte strutture;

40. incoraggia le imprese ad applicare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani in modo da evitare che le loro attività possano avere conseguenze negative sui diritti umani, affrontando tali ripercussioni quando si verificano e cercando di prevenire o mitigare ogni impatto negativo sui diritti umani direttamente collegato alle loro attività;

41. invita l'Unione a proseguire gli sforzi diplomatici concertati con gli Stati Uniti e altri partner internazionali per collaborare attivamente con i paesi terzi onde affrontare l'urgente necessità di una strategia comune per l'attuale sfida posta dalla migrazione globale;

42. invita con urgenza l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a porre in essere tutti gli sforzi concreti necessari a ottenere un impegno efficace ed effettivo dei paesi terzi coinvolti;

43. sottolinea la necessità che l'Unione rafforzi la sua politica estera, portando pace e stabilità nelle aree in cui la guerra e il conflitto innescano enormi flussi migratori verso l'Unione europea;

44. ricorda che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno il dovere di operare positivamente per eliminare le cause profonde delle crisi che provocano questi massicci fenomeni migratori;

45. chiede un miglioramento delle condizioni umanitarie nei paesi di origine e transito, onde consentire sia alle popolazioni locali che ai rifugiati di vivere in aree più sicure;

46. sollecita le parti in conflitto a porre fine agli attacchi contro i civili, a proteg-



gerli e consentire loro di lasciare le zone interessate dalle violenze in condizioni di sicurezza o di essere assistiti da organizzazioni umanitarie;

47. sottolinea l'impatto dello Stato islamico e della sua evoluzione rispetto all'afflusso massiccio di richiedenti asilo legittimi e di migranti irregolari; riconosce il ruolo fondamentale delle politiche in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo nell'affrontare le cause profonde della migrazione;

48. ribadisce la recente dichiarazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, secondo cui numerosi migranti sono vittima di terrorismo e di gravi violazioni dei diritti umani e dovrebbero pertanto essere trattati di conseguenza;

49. ricorda che i programmi di reinsediamento sotto l'egida dell'UNHCR costituiscono un utile strumento per una gestione ordinata degli arrivi di persone che hanno bisogno di protezione internazionale in molti paesi del mondo; sottolinea che, nella misura in cui il reinsediamento non è praticabile, occorre incoraggiare tutti gli Stati membri a istituire e attuare programmi di ammissione umanitaria, o almeno a creare condizioni tali da consentire ai rifugiati di restare in prossimità del proprio paese di origine;

50. prende atto del fabbisogno crescente e delle persistenti carenze di finanziamenti in materia di aiuto umanitario inviato nei paesi limitrofi della Siria, fattori che hanno indotto il Programma alimentare mondiale a ridurre in particolare le razioni alimentari ai rifugiati; chiede ai paesi membri delle Nazioni Unite, all'Unione europea e ai suoi Stati membri di onorare come minimo i rispettivi impegni finanziari; sottolinea l'importanza di concentrare l'aiuto ai rifugiati in questi paesi sulla distribuzione di mezzi di sussistenza, sulla loro sicurezza, sul loro accesso ai diritti fondamentali, segnatamente l'accesso alla sanità e all'istruzione, in stretta cooperazione con l'UNHCR, il Programma alimentare mondiale e gli organismi competenti;

51. segnala che la migrazione e lo sviluppo sono interconnessi e che la cooperazione allo sviluppo nel settore dell'istruzione, della sanità, del diritto del lavoro, della riduzione della povertà, dei diritti umani, della democratizzazione e della ricostruzione dopo un conflitto nonché la lotta contro le disuguaglianze, le conseguenze dei cambiamenti climatici e la corruzione sono fattori essenziali per evitare migrazioni forzate; osserva che l'accaparramento dei terreni e delle risorse può comportare ripercussioni notevoli sulle crisi umanitarie e che le crisi sociali, politiche e umanitarie possono indurre le persone a migrare; rileva che, a livello mondiale, la migrazione è ritenuta uno strumento poderoso a favore di uno sviluppo sostenibile e inclusivo;

52. invita l'Unione e la comunità internazionale a individuare le azioni specifiche che i governi possono adottare per amplificare il potenziale della migrazione legale come fattore di sviluppo; sottolinea che occorrono una leadership politica e un forte sostegno, specialmente nei paesi di destinazione, per combattere la xenofobia e facilitare l'integrazione sociale dei migranti;

53. ritiene che la migrazione forzata abbia radici profonde (in particolare ragioni di carattere economico, politico, sociale e ambientale); ritiene che l'aiuto allo sviluppo debba affrontare tali radici profonde, migliorando lo sviluppo di capacità, sostenendo la risoluzione dei conflitti e promuovendo il rispetto dei diritti umani; sottolinea che tali cause sono legate alla proliferazione dei conflitti e delle guerre, alle violazioni dei diritti umani e alla mancanza di una buona *governance*;

54. ribadisce l'importanza di garantire una *governance* della migrazione che si realizzi attraverso la cooperazione regionale e locale e la partecipazione della società civile;

*Approccio basato sul rispetto dei diritti umani*

55. sollecita tutti i soggetti coinvolti nell'elaborazione delle politiche e nel processo decisionale in materia di asilo e migrazione a non consentire che le definizioni di migranti e rifugiati vengano equiparate; rammenta la necessità di dedicare particolare attenzione ai rifugiati che fuggono da conflitti o persecuzioni e pertanto fruiscono del diritto di asilo in quanto non possono fare ritorno nel loro paese di origine; evidenzia che la maggior parte dei rifugiati trovano scampo in paesi e regioni vicini al loro paese di origine; ritiene pertanto che debbano rientrare in un approccio globale nel contesto della politica esterna dell'Unione;

56. chiede agli Stati di ratificare tutte le convenzioni e i trattati internazionali relativi ai diritti umani e di applicare le norme relative ai diritti dei migranti figuranti in una serie di strumenti giuridici, tra cui i principali strumenti internazionali relativi ai diritti umani e gli altri strumenti che riguardano temi legati alla migrazione, come la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e i relativi protocolli e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari; considera, a tale proposito, che la mancata ratifica di quest'ultima convenzione pregiudichi le politiche dell'Unione in materia di diritti umani e il suo dichiarato impegno per l'indivisibilità di detti diritti;

57. segnala che l'apertura di canali sicuri e legali di migrazione rappresenta il mezzo migliore per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani e che le strategie per lo sviluppo devono riconoscere la migrazione e la mobilità come motori di sviluppo sia del paese ospitante che del paese di origine attraverso le rimesse economiche e gli investimenti; invita pertanto l'Unione e i paesi terzi più sviluppati a cooperare per aprire canali legali di migrazione ispirandosi alle migliori prassi di alcuni Stati, in particolare al fine di favorire il ricongiungimento familiare e la mobilità, anche per ragioni economiche, a tutti i livelli di competenza, anche per i migranti meno qualificati, al fine di lottare contro il lavoro sommerso;

58. si compiace delle disposizioni specifiche riguardanti i migranti, i richiedenti asilo, gli sfollati e gli apolidi figuranti nello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) 2014-2020; chiede alla Commissione di continuare a considerare la promozione dei diritti dei migranti una questione prioritaria nell'esame intermedio dello strumento per i diritti umani nel 2017-18; invita il SEAE e gli Stati membri a onorare gli impegni presi nel quadro del Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia adottato a luglio 2015 e a includere e migliorare le garanzie per i diritti umani in tutti gli accordi, processi e programmi legati alla migrazione con i paesi terzi; osserva che tutti gli accordi e i programmi dovrebbero inoltre essere accompagnati, nella misura del possibile, da una valutazione indipendente in materia di diritti umani ed essere sottoposti a valutazioni periodiche; raccomanda l'ideazione e la realizzazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione sulle opportunità che la migrazione e i migranti possono apportare alla società, sia nei paesi d'origine che nei paesi ospitanti; rammenta, a tale riguardo, che l'EIDHR dovrebbe continuare a finanziare programmi volti a rafforzare la lotta contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e le altre forme di intolleranza, compresa l'intolleranza religiosa;

59. chiede all'Unione di adottare orientamenti specifici in materia di diritti dei migranti come integrazione degli orientamenti sui diritti umani e di effettuare, in tale contesto, studi di impatto e definire meccanismi di monitoraggio delle politiche in materia di sviluppo e migrazione al fine di garantire l'efficienza delle politiche pubbliche relative ai migranti; sottolinea l'importanza di inserire il rispetto dei diritti umani in tutte le politiche connesse alla migrazione nelle relazioni esterne dell'Unione, con

riferimento specifico agli affari esteri, allo sviluppo e agli aiuti umanitari; rammenta la necessità di rispettare i diritti umani in tutte le politiche esterne dell'Unione, segnatamente in quelle in materia di commercio, sviluppo, ambiente e migrazione, di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e di attuare le clausole relative ai diritti umani in tutti gli accordi dell'Unione, anche di tipo commerciale; chiede pertanto che la cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione sia affiancata dalla valutazione dei sistemi di aiuto ai migranti e ai richiedenti asilo di tali paesi, nonché del sostegno che tali paesi offrono ai rifugiati e della loro capacità e volontà di contrastare il traffico e la tratta di esseri umani; invita l'UE e i suoi Stati membri ad avvicinarsi a paesi che, come il Canada, attuano politiche efficaci di reinsediamento; sottolinea che nessuna politica in tale ambito deve essere attuata a detrimento delle politiche di aiuto allo sviluppo;

60. incoraggia l'inserimento della libertà di movimento e del diritto all'istruzione, alla salute e al lavoro fra le priorità tematiche negli strumenti di finanziamento in materia di cooperazione esterna dell'Unione e invita a sostenere i paesi in via di sviluppo affinché possano adottare politiche a lungo termine intese al rispetto di tali diritti; invita la Commissione e il SEAE e dedicare una particolare attenzione ai diritti dei migranti nel contesto delle strategie per paese in materia di diritti dell'uomo;

61. auspica che i diritti dei migranti e dei rifugiati siano iscritti, come punto d'intento, all'ordine del giorno dei dialoghi dell'Unione con i paesi terzi pertinenti e che sia attribuita la priorità al finanziamento europeo di progetti destinati alla protezione delle persone vulnerabili e delle ONG, dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti e degli avvocati impegnati nella difesa dei diritti dei migranti;

62. invita, al riguardo, i paesi in questione ad assicurare l'accesso di osservatori indipendenti, di ONG e di istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali nonché di mezzi di informazione in tutti i centri di accoglienza e di detenzione dei migranti; incoraggia le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri, unitamente alle delegazioni del Parlamento europeo in visita, a monitorare la situazione dei migranti in questi centri e a intervenire presso le autorità nazionali sulla questione, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei migranti e la trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica;

63. afferma che i trafficanti di esseri umani vendono un'immagine distorta a molti rifugiati; ribadisce l'importanza di combattere la tratta di esseri umani, porre fine al flusso di denaro e smantellare le reti, poiché ciò avrà un effetto positivo sulla situazione dei diritti umani dei rifugiati nei paesi terzi, che tentano di sfuggire alla guerra e al terrore;

64. si esprime a favore di una stretta cooperazione in materia di difesa dei diritti dei migranti con le organizzazioni internazionali competenti e le altre istituzioni e organizzazioni attive nella gestione delle migrazioni, specialmente nei paesi più colpiti, al fine di sostenerle nell'accoglienza dei migranti nella dignità e nel rispetto dei loro diritti;

65. evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione con tali organizzazioni per la prevenzione del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, potenziando la formazione, le azioni di consolidamento delle capacità e i meccanismi di scambio delle informazioni, anche mediante una valutazione dell'impatto delle reti di «funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione» e la cooperazione da esse istituita con i paesi terzi, favorendo la cooperazione in materia penale e incoraggiando la ratifica dei protocolli di Palermo in tale ambito, al fine di favorire la cooperazione in campo penale, identificare i sospetti e fornire sostegno alle indagini giudiziarie in cooperazione con le autorità nazionali;

66. chiede che il Parlamento europeo sia maggiormente coinvolto nell'attuazione di un approccio trasversale ai diritti umani nelle politiche migratorie e che le relative questioni figurino nella relazione annuale dell'Unione sui diritti umani e la democrazia nel mondo, anche nella sezione relativa all'approccio paese per paese; chiede un controllo parlamentare più rigoroso sugli accordi di lavoro stipulati con paesi terzi e su altre attività di cooperazione esterna delle agenzie europee competenti; chiede che siano tenute in maggior conto le relazioni di esperti e i dati raccolti dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sui paesi di origine dei rifugiati;

67. riconosce il ruolo e i contributi della società civile nel contesto del dialogo politico; sottolinea l'importanza di consultare la società civile riguardo a tutte le politiche esterne dell'Unione, riservando particolare attenzione alla piena partecipazione, alla trasparenza e alla diffusione adeguata delle informazioni sulle politiche e sui processi relativi alla migrazione; rammenta la necessità di rafforzare la partecipazione delle donne alla risoluzione dei conflitti ai livelli decisionali e la necessità di coinvolgere le donne rifugiate, sfollate e migranti in maniera più adeguata nelle decisioni che le riguardano; invita la Commissione e il SEAE a potenziare la capacità delle istituzioni nazionali per i diritti umani nei paesi terzi affinché possano intensificare gli sforzi in materia di protezione dei diritti dei migranti e di lotta contro i trattamenti disumani e degradanti, nonché contro l'incitazione all'odio contro i migranti, come indicato nella dichiarazione di Belgrado adottata da 32 difensori civili e istituzioni nazionali per i diritti umani;

68. invita i paesi ospitanti ad attribuire una maggiore importanza alle associazioni di migranti, le quali dovrebbero essere coinvolte direttamente nei programmi di sviluppo in seno alle comunità;

69. invita gli Stati membri a rispettare l'impegno di destinare lo 0,7% del loro reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo; ribadisce che tale aiuto non deve essere subordinato alla cooperazione in materia di migrazione e chiede all'UE e ai suoi Stati membri di non includere negli aiuti allo sviluppo i finanziamenti utilizzati per l'accoglienza dei rifugiati, anche sul proprio territorio;

70. sottolinea che i programmi di aiuto allo sviluppo non dovrebbero essere utilizzati puramente a fini di gestione della migrazione e delle frontiere; insiste affinché i progetti di sviluppo dell'Unione destinati ai migranti e ai richiedenti asilo rispettino il principio di «non lasciare nessuno indietro», privilegiando l'accesso ai servizi sociali di base, in particolare la sanità e l'istruzione, e accordando una particolare attenzione alle persone e ai gruppi vulnerabili, quali le donne, i bambini, le minoranze e le popolazioni autoctone, le persone LGBT e le persone con disabilità;

71. rileva gli aspetti positivi della migrazione per lo sviluppo dei paesi di origine dei migranti, quali le rimesse di denaro dei migranti, le quali possono contribuire in maniera rilevante allo sviluppo delle famiglie e delle collettività; invita, al riguardo, gli Stati a ridurre i costi dei trasferimenti di denaro;

72. chiede all'Unione e agli Stati membri di assicurare una coerenza efficiente ed efficace delle politiche per lo sviluppo e di dare priorità al rispetto dei diritti umani nella politica migratoria nei confronti dei paesi terzi;

73. sollecita l'Unione a integrare la dimensione della migrazione nel quadro post-Cotonou, che definirà le future relazioni tra l'Unione e i paesi ACP; prende atto che un maggior coinvolgimento dei paesi terzi nella concezione e nella negoziazione degli strumenti del *Global Approach to Migration and Mobility* (GAMM) accrescerebbe la dimensione di "partenariato" di tali strumenti, migliorandone la titolarità a livello locale e l'efficacia;

74. chiede l'alleviamento del debito dei paesi colpiti da povertà, al fine di aiutarli

a sviluppare politiche pubbliche che garantiscano il rispetto dei diritti umani; insiste sul fatto che le soluzioni sostenibili al problema del debito, tra cui norme per la concessione e l'accensione responsabile dei prestiti, devono essere facilitate attraverso un quadro giuridico multilaterale per i processi di ristrutturazione del debito sovrano allo scopo di alleviare l'onere del debito ed evitare un indebitamento insostenibile, in modo da creare le condizioni per la tutela dei diritti umani a lungo termine;

75. accoglie con favore l'integrazione della migrazione negli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente nell'OSS 10, che definisce il quadro della politica globale di sviluppo fino al 2030; ricorda che gli Stati si sono impegnati a cooperare a livello internazionale per garantire una migrazione sicura, ordinata e regolare, nel pieno rispetto dei diritti umani, e il trattamento umano dei migranti – a prescindere dalla loro condizione di migranti – nonché dei rifugiati e degli sfollati; prende atto che lo sfollamento forzato non è soltanto una questione umanitaria, ma anche una sfida in termini di sviluppo, e che occorrerebbe pertanto un migliore coordinamento tra gli attori umanitari e dello sviluppo; ritiene che l'attuazione degli OSS sia un'opportunità per rafforzare un approccio basato sui diritti nelle politiche di asilo e di migrazione e introdurre orientamenti concernenti la migrazione nelle strategie di sviluppo; invita la comunità internazionale ad adottare indicatori misurabili degli OSS relativi alla migrazione e a raccogliere e pubblicare dati disaggregati sull'accesso dei migranti a un lavoro dignitoso, all'assistenza sanitaria e all'istruzione, in particolare nei paesi di destinazione in via di sviluppo, al fine di migliorare la governance della migrazione;

76. insiste sulla necessità che l'Unione e i suoi Stati membri sostengano i paesi meno avanzati nell'ambito della lotta al cambiamento climatico, onde evitare l'aggravamento delle condizioni di miseria nei paesi in questione e l'aumento massiccio del numero di sfollati ambientali;

77. chiede all'Unione di partecipare attivamente al dibattito sul termine «rifugiati climatici», nonché all'eventuale elaborazione di una definizione ai sensi del diritto internazionale;

78. sottolinea l'importanza di coordinare più efficacemente e valutare l'attuazione, l'impatto e la conseguente continuità dei diversi strumenti di finanziamento disponibili a livello dell'Unione europea a favore di paesi terzi in materia di migrazione, concernenti diversi settori, come la politica della migrazione, la cooperazione per lo sviluppo internazionale, la politica estera, la politica di vicinato o l'appoggio umanitario e che, tra il 2004 e il 2014, hanno mobilitato più di 1 miliardo di euro per oltre 400 progetti;

79. sottolinea l'impatto degli strumenti di cooperazione dell'Unione nel campo dell'immigrazione, dell'asilo e della difesa dei diritti umani; prende atto della creazione del fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa; chiede una valutazione e un monitoraggio del fondo nonché degli accordi analoghi, come la dichiarazione UE-Turchia e i processi di Khartoum e Rabat;

80. sottolinea che gli accordi con i paesi terzi dovrebbero concentrare gli aiuti sul superamento delle crisi sociali, economiche e politiche all'origine della migrazione;

81. sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione dell'Unione con i paesi terzi nell'ambito degli strumenti del GAMM, al fine di rafforzare il coordinamento di tali strumenti, la loro efficacia e il loro contributo alle sfide migratorie;

82. ritiene necessario migliorare la coerenza dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, integrare meccanismi rigorosi di monitoraggio e controllo del rispetto dei diritti umani in tutti gli accordi esterni nonché considerare prioritari i progetti che migliorano i diritti umani dei migranti sia nei paesi di origine che nei paesi di transito;

83. incoraggia l'Unione a firmare partenariati per la mobilità con i suoi partner più vicini;

84. chiede alla Commissione e agli Stati membri di prevedere politiche di rimpatrio dei migranti solo verso paesi di origine in cui essi possano essere accolti in totale sicurezza e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e procedurali e chiede, in proposito, di privilegiare il rimpatrio volontario a quello forzato; sostiene la necessità che gli accordi di riammissione conclusi con i paesi terzi contengano clausole di salvaguardia per garantire che i migranti che ritornano nei propri paesi non debbano subire violazioni dei loro diritti umani, né il rischio di persecuzioni; riconosce l'importanza delle valutazioni periodiche al fine di escludere da tali accordi i paesi che non rispettano le norme internazionali in materia di diritti umani;

85. esige azioni volte a contrastare le reti dell'immigrazione clandestina e a fermare la tratta di esseri umani; chiede che siano predisposti canali legali e sicuri, anche tramite corridoi umanitari, per le persone che cercano una protezione internazionale; richiede che siano predisposti programmi permanenti e obbligatori di reinsediamento e che siano concessi visti umanitari a quanti fuggono dalle zone di conflitto, anche al fine di avere la possibilità di entrare in paesi terzi per presentarvi la domanda di asilo; chiede che sia predisposto un maggior numero di canali legali e siano elaborate norme generali per disciplinare l'ingresso e il soggiorno, al fine di consentire ai migranti di lavorare e cercare un posto di lavoro;

86. insiste sulla necessità di creare e applicare meglio i meccanismi di protezione dei migranti in transito e in situazioni di emergenza ai confini dell'UE;

87. accoglie con favore le operazioni contro i trafficanti di esseri umani e sostiene il rafforzamento della gestione dei confini esterni dell'Unione; sottolinea la necessità di un'azione rapida e di una tabella di marcia concreta, globale e a lungo termine, che preveda la cooperazione con i paesi terzi per contrastare le reti di trafficanti di migranti facenti capo alla criminalità organizzata;

88. sottolinea che il traffico dei migranti è legato alla tratta degli esseri umani e costituisce una grave violazione dei diritti umani; rammenta che il lancio di missioni come l'EURONAVFOR MED rappresenta uno strumento concreto di lotta contro il traffico di migranti; invita l'Unione a proseguire e a intensificare questo tipo di operazioni;

89. reputa necessario riflettere sul rafforzamento della sicurezza e della politica delle frontiere, nonché sulle possibili soluzioni per migliorare il ruolo futuro di Frontex e dell'EASO; lancia un appello alla solidarietà e all'impegno sotto forma di contributi sufficienti ai bilanci e alle attività di tali agenzie;

90. sottolinea la necessità di migliorare il funzionamento dei punti di crisi («hot spot») e d'ingresso alle frontiere esterne dell'Unione;

91. chiede all'Unione di integrare la protezione dei dati negli accordi di condivisione e di scambio di informazioni alle frontiere e sulle rotte migratorie;

92. chiede all'Unione e ai paesi di accoglienza di creare strumenti efficaci per il coordinamento e l'allineamento dei flussi di informazioni, la raccolta, le verifiche incrociate e l'analisi dei dati;

93. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Unione africana, all'Organizzazione degli Stati americani e alla Lega degli Stati arabi.

Fonte: [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu)